

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 agosto 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2023, n. 118.

Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico. (23G00128) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella del Pizzo e nomina del commissario straordinario. (23A04838) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 22 maggio 2023.

Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. (23A04695) Pag. 2

DECRETO 18 agosto 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «delle Venezie». (23A04808) Pag. 5

DECRETO 18 agosto 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia». (23A04809) Pag. 7



DECRETO 18 agosto 2023.

Riconoscimento del Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la IGT «Toscano» o «Toscana». (23A04810)..... Pag. 8

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 28 agosto 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 105 giorni, quinta e sesta tranche. (23A04895)..... Pag. 10

DECRETO 28 agosto 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza e quarta tranche. (23A04896)..... Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 1° agosto 2023.

Registro nazionale tumori. (23A04839)..... Pag. 18

Ministero della salute

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 24 agosto 2023.

Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 5/2023). (23A04854). Pag. 40

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 2 agosto 2023.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Pagana S.r.l.», in Padova. (23A04835)..... Pag. 62

DECRETO 2 agosto 2023.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a.», in Genova. (23A04836)..... Pag. 63

DECRETO 22 agosto 2023.

Scioglimento della «Hida società cooperativa sociale ONLUS», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (23A04855)..... Pag. 64

DECRETO 22 agosto 2023.

Scioglimento della «Progetto uomo società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (23A04856)..... Pag. 65

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 11 luglio 2023.

Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa e Comiso-Bergamo Orio al Serio. (23A04834)..... Pag. 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (23A04844)..... Pag. 70

Rilascio di *exequatur* (23A04857)..... Pag. 70

Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache dell'Ordine di Santa Chiara, in Sarzana (23A04840)..... Pag. 71

Approvazione del mutamento del modo di esistenza e della denominazione della Parrocchia della Madonna delle Grazie, in Piove di Sacco. (23A04841)..... Pag. 71

Estinzione dell'Associazione laicale «Movimento Apostolico Diocesano», in Padova (23A04842)..... Pag. 71

Soppressione dell'Arciconfraternita di S. Anna in Ponticelli, in Napoli (23A04843)..... Pag. 71



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2023, n. 118.

Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 ago-

sto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

23G00128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella del Pizzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei

servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosaria D'Acunzo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sei consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a quattro consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 25 luglio 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella del Pizzo (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rosaria D'Acunzo, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Cremona.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A04838

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 maggio 2023.

Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;

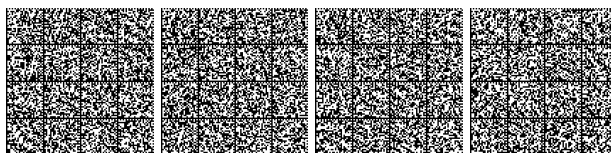
Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli aiuti di Stato *ex ante* e il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina gli interventi compensativi *ex post* dei danni nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regio-



lamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui ai Capi I e II del decreto legislativo n. 102/2004 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 2.

Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi

1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:

a) le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);

b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);

c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformità alle disposizioni di cui all'art. 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» - comma 3).

3. L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettera a), è limitata al 70 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione.

4. L'intensità massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettere b) e c), è limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo.

5. L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all'art. 28, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un'unica campagna di assicurazione o un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo, con un'impresa stabilita, in conformità con l'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 3.

Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali.

1. Si dispone l'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione, come calcolata al successivo comma 8, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.

4. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, sono indennizzabili esclusivamente i danni per cui sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi indicati al comma 1.

6. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, previa valutazione dell'autorità regionale competente designata per l'istruttoria; i danni calcolati includono la perdita di reddito dovuta alla distruzione



completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

7. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuale maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento atmosferico avverso assimilabile alla calamità naturale.

8. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificato l'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità assimilabile ad una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita. La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.

9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti al 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista la copertura assicurativa.

10. Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 154 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 4.

Beneficiari e casi di esclusione

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del

TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.

2. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;

b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite causate dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4, del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 5.

Presentazione delle domande per il pagamento dei premi assicurativi

1. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.

2. La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni a) nome dell'impresa; b) descrizione dei rischi coperti; c) le date di inizio e fine copertura; d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione; e) premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.

3. Ai fini della verifica delle dimensioni dell'impresa si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 6.

Presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

1. Gli aiuti di cui all'art. 3 del presente decreto sono concessi a seguito dell'adozione del pertinente provvedimento regionale e all'emissione del provvedimento formale di cui al comma 3 del citato articolo, previa presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, secondo le modalità previste dalla regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004.



Art. 7.

Cumulo

1. Nel rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2472, gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 14, paragrafo 3, lettera d) del citato regolamento.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.

3. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulati con i pagamenti di cui all'art. 145, paragrafo 2 e all'art. 146 del regolamento (UE) 2021/2115 previsti dal PSP 2023-2027 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 8.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 9.

Trasparenza e relazioni

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero pubblicherà il regime di aiuto sul proprio sito internet politicheagricole.it - fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui all'allegato III del medesimo regolamento; le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, elaborata secondo il modello standardizzato di cui all'allegato II del citato regolamento, è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero trasmetterà alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, contenente, tra l'altro, le informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui all'art. 25 del medesimo regolamento.

4. Il sostegno di cui al presente regime di aiuto può essere concesso solo dopo il ricevimento da parte della Commissione del numero di identificazione individuato dal codice SANI che sarà comunicato alle amministrazioni concedenti, insieme al SIAN CAR, per ottemperare all'obbligo di registrazione degli aiuti di Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (politicheagricole.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1078

23A04695

DECRETO 18 agosto 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «delle Venezie».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

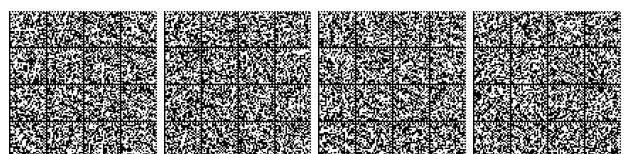
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 9050753, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 210 del 24 agosto 2020, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «delle Venezie»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie», approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie», deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «delle Venezie»;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «delle Venezie». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 1561/2023 del 31 luglio 2023 (prot. Masaf n. 401791 del 31 luglio 2023) dall'organismo di controllo, Triveneta certificazioni, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «delle Venezie»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 9050753, al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie», con sede legale in Verona - via Pallone n. 20 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «delle Venezie».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 9050753, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A04808

DECRETO 18 agosto 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2014, n. 44521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;



Considerato altresì che il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia»;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota n. 2240 del 10 maggio 2023 (prot. Masaf n. 250020 del 15 maggio 2023) dall'Organismo di controllo, Valoritalia Srl, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 5 giugno 2014, n. 44521, al Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede legale in Castagneto Carducci (LI), presso la Casa comunale in via Carducci, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 5 giugno 2014, n. 44521, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A04809

DECRETO 18 agosto 2023.

Riconoscimento del Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la IGT «Toscano» o «Toscana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;



Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana, con sede legale in Firenze - via dei Serragli n. 133 - intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la IGT «Toscano» o «Toscana»;

Considerato che la indicazione «Toscano» o «Toscana» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la IGT «Toscano» o «Toscana». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Toscana certificazione agroalimentare S.r.l., con la nota prot. n. 5070/2023 del 9 agosto 2023 (prot. Masaf n. 415044 del 9 agosto 2023), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1, per la IGT «Toscano» o «Toscana»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1, della citata legge per la IGT «Toscano» o «Toscana». Tale indicazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana, con sede legale in Firenze - via dei Serragli n. 133 - è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238/2016 per la IGT «Toscano» o «Toscana».

Art. 3.

1. Il Consorzio del vino a indicazione geografica tipica Toscana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.



2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione citata, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A04810

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 agosto 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 105 giorni, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effet-

tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/1970 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;



Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determina n. 458336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti n. 98512 del 9 dicembre 2022 e n. 14436 del 23 febbraio 2023, con cui è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 dicembre 2022 e scadenza 14 dicembre 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.291 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 agosto 2023 l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), durata residua centocinque giorni, con data di prima emissione 14 dicembre 2022 e scadenza 14 dicembre 2023, di cui ai propri decreti n. 98512 del 9 dicembre 2022 e n. 14436 del 23 febbraio 2023 citati nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emis-

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.



Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 agosto 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2023. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.



Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascuno operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 agosto 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determina dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A04895

DECRETO 28 agosto 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio-decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio-decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

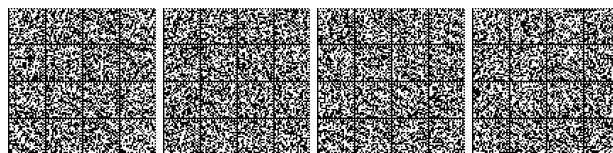
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;



Visto il proprio decreto del 26 luglio 2023 n. 71845, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 31 luglio 2023 e scadenza 31 gennaio 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 agosto 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.291 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 agosto 2023 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 153 giorni, con data di prima emissione 31 luglio 2023 e scadenza 31 gennaio 2024, di cui al proprio decreto 26 luglio 2023 n. 71845 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.



La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 29 agosto 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.



Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 agosto 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno Specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A04896



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° agosto 2023.

Registro nazionale tumori.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale 12 maggio 2017, n. 109, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», adottato in attuazione dell'art. 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012, e in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettere g), i) e j);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», che all'art. 2-sexies:

a) comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

b) comma 2, stabilisce che si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, tra le altre, nelle materie di cui alle lettere u), v) e cc) del comma medesimo;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2008, n. 66, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Vista l'intesa 10 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro» per gli anni 2011-2013 (Rep. Atti n. 21/CSR), che stabilisce l'impegno a costituire gruppi di lavoro misti, composti da rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni, al fine di definire un documento di linee-guida per l'implementazione delle reti oncologiche, un documento di indirizzo dell'uso delle risorse e un documento metodologico *health technology assessment*;

Vista l'intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2014 - 2016, (Rep. Atti n. 82/CSR) e, in particolare, l'art. 17, comma 2, relativo ai *network* regionali dell'Osservatorio nazionale *screening, Evidence-based prevention*, Associazione italiana registri tumori;

Vista l'intesa del 30 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il «Documento tecnico di indirizzo per ridurre il *burden* del cancro - Anni 2014-2016» (Rep. Atti n. 144/CSR);

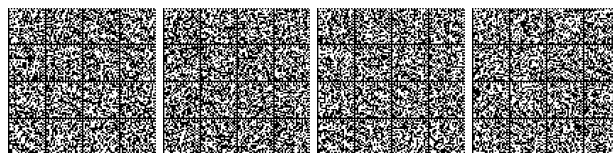
Rilevato che l'intesa del 13 novembre 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018 (Rep. Atti n. 156/CSR), riconosce l'importanza fondamentale della genesi e della fruizione della conoscenza e, pertanto, riconosce la rilevanza della messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute;

Vista l'intesa del 18 dicembre 2019 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR);

Vista l'intesa del 6 agosto 2020 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR);

Considerato che il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 sottolinea che un'efficace azione di contrasto alle malattie non può prescindere da sistemi informativi e di sorveglianza omogenei nel Paese e che vanno potenziati, integrati e resi pienamente operativi i sistemi di sorveglianza e i registri già indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

Vista l'intesa del 26 gennaio 2023 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il «Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2022-2027» (Rep. Atti n. 16/CSR);



Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018 e pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2019, n. 11, e riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003;

Viste le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018 e pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 14 gennaio 2019, e riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 196 del 2003;

Visto il provvedimento 5 giugno 2019, n. 146, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, 29 luglio 2019, n. 176, e, in particolare, il paragrafo 5 dell'allegato 1, recante «Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica»;

Visto il documento delle regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018 recante «Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma»;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, 1° ottobre 2021, n. 235, che stabilisce le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29;

Considerato che l'implementazione della Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali di cui alla legge n. 29 del 2019 presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Ritenuto di dover procedere a disciplinare il Registro nazionale tumori, alimentato dai registri regionali tumori;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 9 novembre 2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 136 del 7 aprile 2022 ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 luglio 2023 (Rep. Atti n. 171/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Registro nazionale tumori» (di seguito, anche Registro o Registro tumori): l'archivio, alimentato in maniera sistematica e continuativa, contenente i dati personali anagrafici e sanitari di una popolazione, relativi a casi diagnosticati di neoplasia, per le finalità previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, organizzati ed elaborati secondo i modi previsti dal presente decreto;

b) «casi diagnosticati di neoplasia» (tumore, cancro, malattia oncologica, lesioni precancerose): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140-239 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia (ICD-O);

c) «centro di riferimento regionale»: ente o struttura individuata dalla regione e dotata delle necessarie competenze che garantisce il perseguimento delle finalità di programmazione sanitaria, di verifica della qualità delle cure, di valutazione dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonché delle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12, commi 10, 13 e 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, il presente decreto definisce i tipi di dati trattati, con specifico riferimento a quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.

Art. 3.

Finalità specifiche del trattamento di dati

1. La realizzazione del Registro nazionale tumori ha come scopo la produzione di informazioni, omogenee e standardizzate, in ordine all'incidenza, alla sopravvivenza e alla prevalenza dei tumori per sede, sesso, età, nonché ad ogni altra variabile di interesse per:

a) monitorare e valutare i dati relativi all'accesso, alla qualità delle attività diagnostiche e terapeutiche e agli esiti delle prestazioni dei servizi di prevenzione, diagnosi



e cura nonché i dati relativi alla qualità dell'assistenza e della riabilitazione psico-fisica e sociale e alla sopravvivenza dei pazienti, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *l)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

b) identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *f)* e *m)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

c) svolgere ricerca scientifica medica, biomedica ed epidemiologica e in particolare svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori e sugli esiti, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *m)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

d) adeguare la programmazione degli interventi volti a migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente di lavoro, nonché la pianificazione sanitaria, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *f)* e *l)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

e) semplificare le procedure di scambio dati, facilitare la trasmissione degli stessi e loro tutela, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *k)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.

2. Il Ministero della salute, anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori che operano nell'ambito di università, enti ed istituti di ricerca e società scientifiche, può utilizzare i dati contenuti nei registri per svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, previa adozione di idonee misure di pseudonimizzazione e svolgimento e pubblicazione della valutazione di impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, secondo quanto previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nel rispetto delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui all'allegato A.4 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 4.

Realizzazione, gestione operativa e sviluppo evolutivo del Registro nazionale tumori e rapporto con i registri regionali e delle province autonome.

1. La realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo evolutivo del Registro nazionale tumori, istituito presso il Ministero della salute con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, sono effettuati dal Ministero della salute, e specificamente dalla Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario, sentita, per i profili sanitari, la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria.

2. Presso il Ministero della salute è istituito, in qualità di responsabile del trattamento, un comitato tecnico scientifico di supporto al Governo del Registro, costituito da esperti di comprovata e pluriennale esperienza negli ambiti della registrazione dei tumori, epidemiologico, oncologico e sanità pubblica, con funzioni di consulenza scientifica, valutazione tecnica e supporto alla programmazione.

3. Le regioni e le province autonome realizzano il Registro tumori di rilevanza regionale, tenendo conto dei registri tumori di popolazione già operanti, secondo criteri di qualità definiti dagli standard di accreditamento nazionali e internazionali, di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a)* della legge 22 marzo 2019, n. 29, in conformità alle previsioni del presente decreto e identificando il Centro di riferimento regionale e i responsabili organizzativi, scientifici e del trattamento dati.

4. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute il Centro di riferimento regionale individuato, specificandone le caratteristiche e le modalità organizzative, nonché l'avvenuta istituzione del Registro tumori di rilevanza regionale.

Art. 5.

Titolare del trattamento dei dati e accesso ai dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori è il Ministero della salute.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e minimizzazione del dato, in ragione delle finalità di volta in volta specificamente perseguite, hanno accesso ai dati personali degli assistiti presenti nel Registro nazionale tumori, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all'art. 6. Gli incaricati del trattamento devono sottostare alle regole del segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento dei dati.

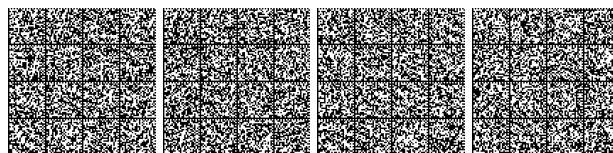
3. I soggetti di cui al comma 2 trattano i dati personali che i Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono al Ministero della salute utilizzando tecniche di pseudonimizzazione del codice dell'assistito con le modalità riportate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 6, che non consentono l'identificazione diretta dell'interessato. I dati personali sono archiviati previa separazione dei dati anagrafici da quelli relativi alla salute. I dati relativi alla salute sono trattati con tecniche crittografiche in modo da renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.

4. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome, nonché le unità organizzative delle regioni e province autonome, come individuati da provvedimenti regionali e provinciali, hanno accesso ai dati, in forma aggregata, relativi ai residenti nella propria regione o provincia autonoma e ai residenti nelle altre regioni e province autonome raccolti nel Registro nazionale, a fini comparativi, per le finalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Disciplinare tecnico

1. Le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sono contenute nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Art. 7.

Tipi di dati personali trattati

1. Nel Registro sono raccolti solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto al perseguimento delle finalità previste nel presente decreto, i quali vengono trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 e a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure di sicurezza riportate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato A.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, vengono trattati dati personali relativi alla salute, riferiti a casi diagnosticati di neoplasia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), trasmessi dai Centri di riferimento regionali sulla base dei dati individuali relativi a:

- a) diagnosi di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni diagnostico-terapeutiche;
- b) modalità di dimissione relative ai ricoveri;
- c) anamnesi;
- d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli *screening* oncologici;
- e) indagini e analisi cliniche e strumentali e i trattamenti eseguiti;
- f) referti anatomo-patologici con indicazione della sede, morfologia, grado di differenziazione e comportamento biologico, comprese le indagini biomolecolari atte a definire la prognosi della neoplasia;
- g) tecniche di definizione diagnostica;
- h) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

Art. 8.

Fonti dei dati

1. Il Registro nazionale tumori viene alimentato dai registri delle regioni e delle province autonome istituiti anche in coerenza con il documento delle Regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018, recante «Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma».

2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome acquisiscono i dati di cui all'art. 7, indipendentemente dalla residenza del soggetto, dalle seguenti fonti:

2.1. archivio regionale/provinciale delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro tumori regionale, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel Registro medesimo.

2.2. archivi delle aziende sanitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private autorizzate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il Registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi, in particolare da:

a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;

- b) archivi delle cartelle cliniche;
- c) archivi di anatomia patologica;
- d) archivi di laboratorio, di radiodiagnostica e delle scienze omiche;
- e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
- f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
- g) archivi delle esenzioni *ticket* per patologia oncologica;
- h) archivi delle protesi di interesse oncologico;
- i) archivi delle prestazioni di riabilitazione di interesse oncologico;
- l) archivio delle vaccinazioni di interesse oncologico;
- m) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche.

3. Ogni Centro di riferimento regionale verifica la regione di residenza degli assistiti i cui dati risultino nelle fonti di cui al comma 2 attraverso i servizi messi a disposizione dall'Anagrafe nazionale assistiti, e, per la popolazione che risiede nella regione, inserisce i dati di cui all'art. 7 nel Registro tumori di rilevanza regionale e, per gli assistiti residenti in altre regioni o province autonome, trasmette i dati rilevati al Centro di riferimento della regione o provincia autonoma di residenza dell'assistito.

Art. 9.

Alimentazione del Registro nazionale tumori

1. A decorrere dal termine per l'istituzione dei registri regionali, stabilito dall'art. 4, il Registro nazionale tumori è alimentato, con invio massivo dei dati di cui all'art. 7 e con cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle province autonome, con i dati dei registri regionali relativi alla popolazione residente, attraverso un sistema di codifica che non consente l'identificazione diretta degli interessati.

2. I Centri di riferimento regionali e delle province autonome trasmettono i dati nel rispetto delle modalità tecniche specificate dal disciplinare tecnico di cui all'art. 6.

Art. 10.

Trasmissione dei dati tra i Centri di riferimento regionali e delle province autonome

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, ciascun Centro di riferimento regionale e delle province autonome fornisce ai Centri di riferimento delle regioni e province autonome di assistenza, anche su richiesta degli stessi, le informazioni concernenti le prestazioni sanitarie di cui all'art. 7, relative alle persone residenti nella propria regione o provincia autonoma.

2. Le informazioni di cui al comma 1 vengono trasmesse con modalità tecniche che assicurano adeguati livelli di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'art. 6.



Art. 11.

Diffusione delle informazioni

1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, per le finalità di cui all'art. 3, può diffondere, anche mediante pubblicazione, dati soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.

Art. 12.

Misure di sicurezza

1. Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale tumori, adotta le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, individuate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 6.

2. La sicurezza dei dati trattati dal Registro nazionale tumori deve essere garantita per tutte le attività di trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 13.

Periodo di conservazione e diritti degli interessati

1. Agli interessati è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. I dati personali presenti nel Registro nazionale tumori sono cancellati trascorsi centoventi anni dal decesso dell'interessato.

3. Nel caso in cui l'evento decesso dell'interessato non sia tracciato nel Registro nazionale tumori, i dati personali in esso presenti sono comunque cancellati trascorsi centocinquanta anni dal loro inserimento nel Registro stesso.

Art. 14.

Violazione dei dati

1. Il Ministero della salute è tenuto a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, tutte le violazioni dei dati contenuti nel Registro che presentino un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2273

ALLEGATO A

Disciplinare tecnico del Registro nazionale tumori

Indice

1. Introduzione
2. Definizioni
3. I soggetti
4. Descrizione del sistema informativo
 - 4.1 Caratteristiche infrastrutturali
 - 4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione
 - 4.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio
 - 4.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati
 - 4.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema
 - 4.1.5 Conservazione dei dati
 - 4.2 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti
 - 4.2.1 Fase 1 - Abilitazione alla piattaforma
 - 4.2.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi
 - 4.2.3 Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti
 - 4.3 Modalità di trasmissione dei dati
 - 4.3.1 Sistema pubblico di connettività
 - 4.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi
 - 4.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati
 - 4.4 Servizi di analisi
5. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati tra Centri di riferimento regionali
6. Contenuti informativi
 - Tracciato A - scheda paziente
 - Tracciato B - scheda caso (tumore)
 - Tracciato C - scheda variabili aggiuntive al caso
 - Tracciato D - popolazione di riferimento (allegare ad ogni invio)

1. Introduzione

Il Registro nazionale tumori è il sistema informativo definito all'art. 1, lett. a) e istituito per le finalità di cui all'art. 3 del decreto di cui il presente allegato forma parte integrante (di seguito, decreto).

Il presente disciplinare contiene l'indicazione dei contenuti informativi del Registro nazionale tumori, dei soggetti che concorrono alla sua alimentazione, delle modalità tecniche previste per l'alimentazione e l'utilizzo del sistema stesso, nonché l'indicazione degli obiettivi di sicurezza e protezione dei dati.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), secondo le modalità previste dall'art. 54 del CAD.



2. Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende per:

- a) «crittografia», tecnica per rendere inintelligibili informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e dell'algoritmo necessario;
- b) «crittografia simmetrica», un tipo di crittografia in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il messaggio, ovvero una chiave nota sia al mittente che al destinatario;
- c) «crittografia asimmetrica», un tipo di crittografia in cui ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di una coppia di chiavi, una privata, da mantenere segreta, l'altra da rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due soggetti permette di garantire l'identità del mittente, l'integrità delle informazioni e di renderle inintelligibili a terzi;
- d) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- e) «SPC», il Sistema pubblico di connettività definito e disciplinato dall'art. 73 del CAD;
- f) «cooperazione applicativa», l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) e secondo quanto previsto dalla determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale concernente «Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità»;
- g) «credenziali di autenticazione», i dati in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- h) «profilo di autorizzazione» o «ruolo», l'insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- i) «utenti», il personale competente individuato dalle Aziende sanitarie locali e dalle amministrazioni regionali e centrali, che è utente del sistema Registro tumori;
- j) «tracciatura», registrazione delle operazioni compiute con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;
- k) «Centro elaborazione dati» o «CED», l'infrastruttura dedicata ai servizi di Hosting del complesso delle componenti tecnologiche del NSIS, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi;
- l) «XML», il linguaggio di *markup* aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di «*eXtensible Markup Language*» metalinguaggio creato e gestito dal *World Wide Web Consortium* (W3C).

3. I soggetti

Il Registro nazionale tumori è alimentato dai Centri di riferimento regionali e delle Province autonome, con riferimento alla popolazione residente, utilizzando i dati presenti nel registro regionale, raccolti attraverso le fonti di cui all'art. 8 del decreto.

4. Descrizione del sistema informativo

4.1 Caratteristiche infrastrutturali

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Registro nazionale tumori è basato su un'architettura *standard* del mondo Internet:

utilizza lo *standard* XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;

attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;

prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituito, a livello nazionale, da:

un sistema che ospita il *front-end web* dell'applicazione (avente la funzione di *web server*);

un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di *application server*);

un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (*data server*);

un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;

un sistema dedicato a funzioni di *Business Intelligence*.

4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; ciò malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;

viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione sottoposto a controlli secondo procedure definite;

sono state definite ed adottate istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti di memorizzazione;

distruzione dei supporti non più utilizzati secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità garante in materia di RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 - *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2008.

4.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione e dalla perdita dei dati. Di seguito le misure adottate in particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED:

procedure per il salvataggio periodico dei dati (*backup* sia incrementale che storico);

procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di *backup*;

procedure per il *data recovery*;

procedure per la verifica dell'efficacia sia del *backup* che del possibile, successivo ripristino;

software aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;

basi di dati configurate per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;

gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

4.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati

Per garantire la protezione del patrimonio informativo del Registro nazionale tumori sono attivate misure di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e prevedono:

isolamento logico della rete;

protezione dei dati e delle applicazioni da danneggiamenti provocati da virus informatici;

autenticazione degli utenti;

controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati;

integrità dei messaggi scambiati;

cifratura dei dati.

Tutti i sistemi ospitati presso il Centro elaborazione dati (CED) sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso servizi di *firewall* e *proxy* opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi sistemi è incrementata mediante:

strumenti IPS/IDS (*Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System*) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;



un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte;

un sistema di registrazione delle operazioni di accesso degli utenti ai sistemi e delle operazioni di trattamento (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie;

un servizio di *Log Management* e correlazione (SIEM) che realizza le attività di logging, monitoraggio e correlazione degli eventi di sicurezza;

un servizio di gestione Antivirus e Host IPS che centralizza la gestione delle componenti antivirus e HIPS (*Host Intrusion Prevention System*) al fine di prevenire intrusioni illecite e contrastare le minacce legate a *software* malevolo;

aggiornamenti dei *software*, secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;

configurazioni delle basi di dati per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;

soluzioni per la continuità operativa ed il *disaster recovery*;

utilizzo di uno strumento di controllo per l'accesso degli amministratori di sistema;

utilizzo di uno strumento di controllo della gestione dei privilegi di accesso da parte degli amministratori delle basi di dati;

utilizzo del canale HTTPS con protocollo TLS V1.2 o superiori;

utilizzo di componenti di cifratura per proteggere i dati, inclusi quelli relativi al tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate sui dati, da utilizzi non autorizzati;

funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica;

separazione dei dati anagrafici dei soggetti censiti dai dati sensibili, con la predisposizione di distinti schemi di database.

4.1.4 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema

Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi *file* di *log*, al fine di evidenziare eventuali anomalie o utilizzi impropri, anche tramite specifici *alert*.

Le informazioni registrate in tali *file* di *log* sono le seguenti:

i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;

la data e l'ora dell'accesso;

il codice dell'assistito su cui è stato effettuato l'accesso, nel caso di accesso ai dati individuali;

l'operazione effettuata.

Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati:

i *log* sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio;

i *log* sono conservati per dodici mesi e cancellati alla scadenza;

i dati contenuti nei *log* sono trattati in forma anonima mediante aggregazione; possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.

Nel caso di cooperazione applicativa:

sono conservati i *file* di *log* degli invii delle informazioni al registro;

sono conservati i *file* di *log* delle ricevute del registro;

a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute il contenuto delle comunicazioni effettuate è eliminato.

Tutte le operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati prevedono la creazione di un messaggio in formato XML che viene firmato digitalmente dall'utente. Tutti i messaggi sono archiviati nel sistema per garantire la tracciabilità di tutte le modifiche dei dati.

4.1.5 Conservazione dei dati

I dati personali presenti sul sistema informatico sono cancellati trascorso un periodo massimo di centoventi anni dal decesso dell'interessato a cui i dati si riferiscono. Tale periodo massimo è identificato in base al limite entro il quale nei primi sessantanni anni di vita di un discendente di II grado sia necessario valutare il rischio eredo-familiare di contrarre una neoplasia (art. 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017).

4.2 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti

Gli utenti del sistema sono individuati dal Ministero della salute e sono:

i Centri di riferimento regionali e delle province autonome che alimentano il Registro nazionale tumori con i dati dei rispettivi registri regionali/provinciali (art. 9 del decreto) e che accedono ai dati aggregati (art. 5, comma 4, del decreto) per le finalità di cui all'art. 3 del decreto;

le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute (art. 5, comma 2, del decreto), che accedono ai dati per le finalità di cui all'art. 3 del decreto;

le unità organizzative, specificamente individuate, delle Regioni e Province autonome;

il Comitato tecnico scientifico di supporto al Governo del Registro (art. 4, comma 2 del decreto), che accede ai dati per le finalità di cui all'art. 3 del decreto.

Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso.

Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi *standard* (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero, per gli utenti che accedono a soli dati aggregati e anonimi, tramite codice utente e parola chiave, generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale.

Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l'utilizzo di identità SPID ad uso personale escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai *Service Provider*.

In nessun caso i servizi consentono di effettuare più accessi contemporanei con le medesime credenziali.

Inoltre, ad ulteriore garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione del singolo utente di accedere al sistema:

le Unità organizzative competenti segnalano tempestivamente il venir meno di tale sussistenza;

le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti dell'Unità organizzativa competente, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate. Qualora questa verifica abbia esito negativo l'abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo viene confermata all'utente la possibilità di accedere ai servizi.

Per rendere più sicuro il processo di abilitazione, la consegna dello strumento di autenticazione a più fattori (se non già in possesso dell'utente che richiede l'abilitazione) e, in ogni caso, la sua associazione alle credenziali, viene effettuata da un amministratore di sistema diverso dall'amministratore dell'applicazione.

Per l'abilitazione all'accesso è previsto un processo in due fasi come descritto nei successivi paragrafi.

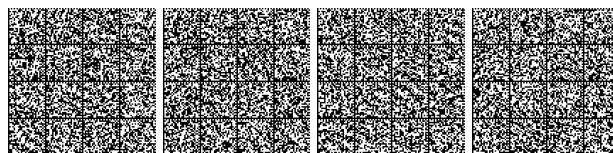
4.2.1 Fase 1 - Abilitazione alla piattaforma

La prima fase prevede la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità, del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una e-mail contenente l'identificativo e la *password* che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza definita sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi e anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

complessità (lunghezza e presenza di caratteri speciali) adeguata allo stato dell'arte tecnologico;

non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incarico.



Le credenziali di autorizzazione rispondono ai criteri definiti nel documento di *password policy* adottato dal Ministero della salute e, se non utilizzate per un periodo superiore a quello definito, sono disattivate.

4.2.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi

Nella seconda fase, l'utente può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute e associato alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente.

L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente (ad es. della Regione o Provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema con appropriato profilo di accesso.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono sottoposte a periodiche verifiche circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli utenti.

4.2.3 Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti

Il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente attraverso strumenti di autenticazione a più fattori, in conformità all'art. 64 del CAD e alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, nel caso in cui il personale delle unità organizzative competenti del Ministero della salute utilizzi funzionalità che prevedano l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti, per comprovate e documentate esigenze di verifica e validazione dei dati, nel rispetto delle finalità di volta in volta specificamente perseguite ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto e secondo i principi di responsabilizzazione e minimizzazione del dato.

L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro allo stato dell'arte.

4.3 Modalità di trasmissione dei dati

Il Registro nazionale tumori è alimentato, con invio massivo e con cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali e delle Province autonome che possono scegliere con quali modalità alimentare il Registro nazionale tumori con i dati definiti nel paragrafo 6 - Contenuti Informativi. Le modalità alternative possibili sono:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa e interoperabilità del Sistema pubblico di connettività (SPC);

b) utilizzando i servizi applicativi ad accesso selettivo che il Registro nazionale tumori mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e nel rispetto della procedura di cui al punto 4.3.2.

A supporto degli utenti è disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un apposito numero telefonico; ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di interoperabilità sono pubblicati a cura del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it

4.3.1 Sistema pubblico di connettività

Il Sistema pubblico di connettività (SPC) è definito e disciplinato all'art. 73 del Codice dell'amministrazione digitale. Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli articoli 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

4.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui il Centro di riferimento disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti *software*, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare, occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Nel caso in cui il Centro di riferimento non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere con le proprie credenziali al Registro nazionale tumori e inserire le informazioni attraverso una connessione sicura, come specificato al punto b) del paragrafo 4.3.

I dati inviati al Registro nazionale sono resi inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

4.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

Nel caso in cui il Centro di riferimento, disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, devono essere creati e predisposti documenti conformi alle specifiche dell'*Extensible Markup Language* (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).

Gli schemi *standard* dei documenti in formato XML, contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it nella sezione dedicata al Registro nazionale tumori.

4.4 Servizi di analisi

Il Registro nazionale tumori è stato strutturato per permettere, in coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del decreto, l'effettuazione di analisi statistiche-epidemiologiche.

Il sistema consente pertanto a personale autorizzato appartenente alle unità organizzative delle diverse amministrazioni coinvolte competenti per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto, di accedere ad appositi servizi di reportistica e di analisi. In particolare:

utenti del Ministero della salute;

utenti delle regioni e delle province autonome;

utenti dei Centri di riferimento regionali e delle province autonome;

utenti del Comitato tecnico scientifico di supporto al Governo del Registro (art. 4, comma 2).

5. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei dati tra Centri di riferimento regionali

Nel caso in cui il Centro di riferimento disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio di scambio dati di cui all'art. 8, comma 3 e all'art. 10 del decreto, richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti *software*, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare, occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Nel caso in cui il Centro di riferimento non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere con le proprie credenziali al Registro regionale del Centro di riferimento destinatario dei dati e inserire le informazioni attraverso una connessione sicura.

6. Contenuti informativi

Di seguito si riporta il Tracciato A per la trasmissione delle informazioni di carattere anagrafico. Per ciascuna informazione prevista si riporta la descrizione e il dominio dei valori, fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come *standard* nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati *record*, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it nella sezione dedicata al Registro nazionale tumori.



TRACCIATO A - SCHEDA PAZIENTE

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Regione	Identifica la Regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto del Ministro della sanità 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Codice del Centro di riferimento regionale	Identifica la struttura presso la quale è istituito il Centro di riferimento regionale	Valori di riferimento: - codici modelli HSP11, HSP11bis (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007, e s.m.i) per Istituti di ricovero pubblici o privati. Ciascun codice è composto da 8 caratteri dei quali i primi tre identificano la regione/PA di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento afferente al complesso ospedaliero; - codici modelli STS11 (del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007), per altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.). Ciascun codice è composto da 6 caratteri dei quali i primi tre identificano la ASL di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico. - codice ISTAT identificativo della Regione, per le strutture non afferenti al Servizio Sanitario.
Codice del paziente	Codice identificativo dell'assistito. Le regioni sostituiscono al codice identificativo dell'assistito un codice univoco.¹	I codici identificativi ammessi sono: - Per i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice fiscale, a 16 caratteri (legge n. 412 del 1991);

¹ "Il "Codice univoco" viene ottenuto applicando mediante procedure automatiche, successivamente alla verifica di validità del codice identificativo, una funzione non invertibile e resistente alle collisioni^(a). Tale funzione è rappresentata da un algoritmo di hash^(b) che,



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
	<i>Costituisce il campo chiave tra il tracciato A e il Tracciato B e C per l'attribuzione di ogni singolo caso al paziente corrispondente</i>	- Per i cittadini europei in possesso di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), riportare il numero di identificazione personale del titolare, a 20 caratteri, presente sulla TEAM; - Per i cittadini europei non in possesso della TEAM e non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, utilizzare il codice ENI (Europeo non iscritto) a 16 caratteri (Circolare Ministero della Salute 19 febbraio 2008); - Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, riportare il codice STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e Circolare del Ministero della Sanità 24 aprile 2000, n. 5); - Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale, utilizzare il codice fiscale a 11 caratteri (d.lgs. n. 142 del 2015).
Tipologia del codice Identificativo dell'assistito nella banca dati di verifica validità	Informazione relativa alla tipologia del codice identificativo dell'assistito nella banca dati di verifica	Formato: (N) N Valori ammessi: 0 = Codice fiscale 1 = Codice STP 2 = Codice ENI 3 = Codice TEAM 97 = Codice STP non presente in anagrafica 99 = Codice non presente in banca dati
Sesso	Indica il sesso del paziente	Valori ammessi: 1 = maschio 2 = femmina 9 = non definito
Data di nascita	Data di nascita dell'assistito	Formato AAAA-MM-GG

applicato al codice identificativo (dato in input), produce un codice univoco (digest di output) dal quale non è possibile risalire al codice identificativo di origine. L'algoritmo di hash adottato é:

- definito dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistema informativo sanitario e statistica del Ministero della salute e condiviso tra tutti i soggetti alimentanti, al fine di rendere il codice univoco così ottenuto, a fronte del codice identificativo dell'assistito, unico sul territorio nazionale, anche in caso di mobilità di quest'ultimo (ad es. trattamenti sanitari fuori regione, cambi di residenza);
- diverso dall'algoritmo adottato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, al fine di non permettere l'interconnessione dei dati del Registro Nazionale Tumori con i dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

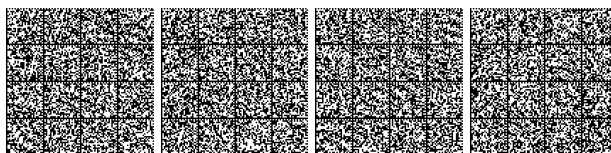
(a) Per il dominio rappresentato dalla totalità dei codici identificativi teoricamente possibili.

(b) La funzione di hash dipenderà da una chiave di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. (Si vedano in proposito le raccomandazioni ENISA contenute nel rapporto "Algorithms, Key Sizes and Parameters Report", October 2013 (<https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameters-report>)).



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Comune di nascita	Identifica il Comune di nascita dell'assistito o, nel caso di assistito nato all'estero, lo Stato estero di nascita	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo che individua il singolo Comune all'interno di ciascuna provincia. Nel caso in cui l'assistito sia nato all'estero utilizzare la codifica Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato residenza sconosciuto ZZ = Apolidi
Data decesso	Indica la data del decesso dell'assistito	Formato AAAA-MM-GG
Causa di morte	Causa principale di morte	ReNCaM Codifica a 4 cifre secondo la 10^a classificazione Internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10) o per i casi pregressi, ove non disponibile ICD10, la codifica ICD9. http://www.salute.gov.it

Di seguito si riporta il Tracciato B per la trasmissione delle informazioni relative alla patologia fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come *standard* nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati *record*, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it



TRACCIATO B - SCHEDA CASO (TUMORE)

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Regione	Identifica la regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto del Ministro della sanità 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzati anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Codice del Centro di riferimento regionale	Identifica la struttura del Servizio Sanitario Regionale presso la quale è istituito il Centro di riferimento regionale	Valori di riferimento: - codici modelli HSP11, HSP11bis (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007, e s.m.i) per Istituti di ricovero pubblici o privati. Ciascun codice è composto da 8 caratteri dei quali i primi tre identificano la regione/PA di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento afferente al complesso ospedaliero; - codici modelli STS11 (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007), per altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.). Ciascun codice è composto da 6 caratteri dei quali i primi tre identificano la ASL di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico. - codice ISTAT identificativo della Regione, per le strutture non afferenti al Servizio Sanitario
Codice del paziente	Codice identificativo univoco dell'assistito. Le regioni sostituiscono al codice identificativo dell'assistito un codice univoco.²	I codici identificativi ammessi sono:

²Il "Codice univoco" viene ottenuto applicando mediante procedure automatiche, successivamente alla verifica di validità del codice identificativo, una funzione non invertibile e resistente alle collisioni^(a). Tale funzione è rappresentata da un algoritmo di hash^(b) che,



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
	<i>Costituisce il campo chiave tra i tracciati A, B, C per l'attribuzione di ogni singolo caso al paziente corrispondente</i>	- Per i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice fiscale, a 16 caratteri (legge n. 412 del 1991); - Per i cittadini europei in possesso di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), riportare il numero di identificazione personale del titolare, a 20 caratteri, presente sulla TEAM; - Per i cittadini europei non in possesso della TEAM e non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, utilizzare il codice ENI (Europeo non iscritto) a 16 caratteri (Circolare Ministero della Salute 19 febbraio 2008); - Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, riportare il codice STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e Circolare del Ministero della Sanità 24 aprile 2000, n. 5); - Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale, utilizzare il codice fiscale a 11 caratteri (d.lgs. n. 142 del 2015)
Codice anonimo del caso specifico	Codice identificativo univoco di ogni singolo caso di tumore registrato. <i>Costituisce il campo chiave tra i tracciati A, B, C per l'attribuzione di ogni singolo caso al paziente corrispondente</i>	Codice alfanumerico di 12 caratteri attribuito dal Centro di riferimento regionale
Data inserimento del caso	Data in cui il caso è stato inserito per la prima volta nel Registro. È un indicatore della velocità di completamento (anni necessari alla completa definizione dei casi incidenti) del numero dei casi incidenti, rispetto all'anno di invio dei casi.	Formato AAAA-MM-GG
Data aggiornamento del caso	Data in cui le principali variabili del Registro (data incidenza, topografia, morfologia) hanno	Formato AAAA-MM-GG

applicato al codice identificativo (dato in input), produce un codice univoco (digest di output) dal quale non è possibile risalire al codice identificativo di origine. L'algoritmo di hash adottato é:

- definito dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistema informativo sanitario e statistica del Ministero della salute e condiviso tra tutti i soggetti alimentanti, al fine di rendere il codice univoco così ottenuto, a fronte del codice identificativo dell'assistito, unico sul territorio nazionale, anche in caso di mobilità di quest'ultimo (ad es. trattamenti sanitari fuori regione, cambi di residenza);
- diverso dall'algoritmo adottato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, al fine di non permettere l'interconnessione dei dati del Registro Nazionale Tumori con i dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

(a) Per il dominio rappresentato dalla totalità dei codici identificativi teoricamente possibili.

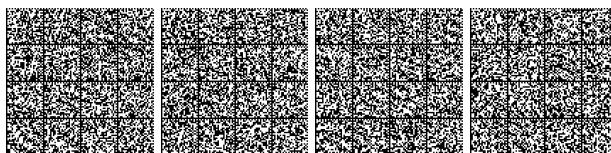
(b) La funzione di hash dipenderà da una chiave di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. (Si vedano in proposito le raccomandazioni ENISA contenute nel rapporto "Algorithms, Key Sizes and Parameters Report", October 2013 (<https://www.enisa.europa.eu/activities/es/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameters-report>)).



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
	subito un aggiornamento, rispetto alla data di inserimento. È un indicatore della velocità di completamento (anni necessari alla completa definizione dei casi incidenti) delle informazioni su ogni caso, rispetto all'anno di invio dei casi.	
Data di incidenza del caso	Indica la data in cui per la prima volta è stata posta la diagnosi. Deve essere attribuita scegliendola tra le date delle varie prestazioni diagnostiche secondo le regole di registrazioni nazionali (AIRTUM) e internazionali (IARC, IARC, ENCR)	Formato AAAA-MM-GG Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Regione di residenza dell'assistito alla data di prima diagnosi del caso	Identifica la regione cui appartiene il Comune in cui risiede l'assistito alla <u>data della prima diagnosi (incidenza)</u> .	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto del Ministro della sanità 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Sequenza tumori multipli	Indica la sequenza su base cronologica delle neoplasie multiple insorte nello stesso paziente	Valori ammessi: 0: paziente con unico tumore 1: primo di n. tumori 2: secondo di n. tumori ...: ecc. Calcolabile a livello di Archivio centrale
Codice ICD9-CM del tumore	Codice a 4 cifre della Classificazione Internazionale delle Malattie IX revisione, con indicazione degli interventi e delle procedure diagnostiche e terapeutiche	http://www.salute.gov.it Il codice può essere immesso per transcodifica dei codici topografici/morfologici di seguito indicati
Sede della lesione	Codice topografico a 4 cifre della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O)	https://apps.who.int Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Lateralità	Indica il lato della lesione degli organi pari	Valori ammessi: 1: destro 2: sinistro 9: non indicato/non attribuibile
Morfologia della lesione	Codice morfologico a 5 cifre della Classificazione Internazionale delle Malattie per l'Oncologia (ICD-O)	https://apps.who.int Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Behaviour	Indica se un tumore è maligno, benigno, in situ o incerta natura.	0→Neoplasia benigna 1→ Neoplasia di natura incerta/sconosciuta 2→ Neoplasia in situ



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
		3→ Neoplasia maligna
Grado della lesione	Grado di differenziazione della lesione	Valori ammissibili: 1: Bene differenziato 2: Moderatamente differenziato 3: Scarsamente differenziato 4: Indifferenziato/anaplastico 9: Non indicato Per il carcinoma prostatico: score (finale) di Gleason (https://www.aiom.it) 1: Score 1 di Gleason 2: Score 2 di Gleason 3: Score 3 di Gleason 4: Score 4 di Gleason 5: Score 5 di Gleason 6: Score 6 di Gleason 7: Score 7 di Gleason 8: Score 8 di Gleason 9: Score 9 di Gleason 10: Score 10 di Gleason
Caso rilevato incidentalmente all'autopsia	Indica i casi scoperti solo all'autopsia, che sono inclusi nelle statistiche relative all'incidenza di cancro	0→No 1→Si 9 → Ignoto/sconosciuto
Edizione ICD-O	Edizione ICD-O utilizzata per la codifica	ICD - O International Classification of Diseases for Oncology https://apps.who.int Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Base della diagnosi	Livello di qualità diagnostico: Solo in base al certificato di decesso (DCO) -Clinica; -In base a esami strumentali; -Autoptico, senza conferma microscopica; -Sulla base di marker specifici; -Citologico/ematologico;	Codifiche secondo le regole internazionali e nazionali di riferimento http://www.iacr.com.fr https://www.enr.eu www.registri-tumori.it Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
	-Istologico su metastasi; -Istologico su lesione -principale: -Autoptico con conferma microscopica; -Ignota.	
DCI	Caso non segnalato dalla rilevazione clinico-patologica di I livello e recuperato solo in seguito a riesame delle fonti (trace-back) indotto dalla causa di morte per tumore. Rappresenta un indicatore di qualità del flusso informativo del Registro.	Valori ammessi 1: no 2: sì
CHECK	Check qualità interna IARC/ENCR Segnala la conformità della qualità/validità interna del record valutata attraverso i programmi di Check Utile per evitare un ricontrollo del record ad ogni programma di controllo	Valori ammessi: 0: non effettuato 1: effettuato
Data ultimo follow-up	Data ultimo controllo sullo stato in vita del paziente. Rappresenta la data di decesso nei pazienti con stato in vita=2 (di seguito)	Formato AAAA-MM-GG
Stato in vita	Stato in vita all'ultimo follow-up	1: vivente 2: deceduto 3: perso al follow-up

Di seguito si riporta il Tracciato C, per la trasmissione delle informazioni riguardanti lo stadio ed alcune caratterizzazioni biologiche predittive e prognostiche. Tali informazioni sono da considerarsi facoltative e riguardano solo alcuni tipi di tumore, per cui si ritiene utile una registrazione a parte, solo in caso di necessità, tenendo presente la struttura relazionale dell'archivio.

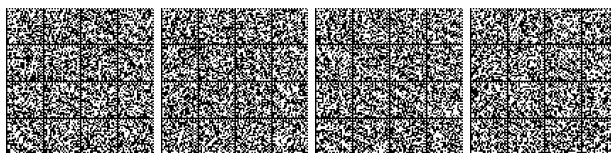
La natura delle caratterizzazioni biologiche è tumore-specifica e soggetta a variazioni nel tempo, motivo per il quale si ritiene di rimandare al documento con le specifiche funzionali la definizione dei *pattern* di caratterizzazione tumore-specifici.



TRACCIATO C – SCHEDA VARIABILI AGGIUNTIVE AL CASO

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Regione	Identifica la regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto del Ministro della sanità 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Codice del Centro di riferimento regionale	Identifica la struttura del Servizio Sanitario Regionale presso la quale è istituito il Centro di riferimento regionale	Valori di riferimento: - codici modelli HSP11, HSP11bis (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007 e s.m.i) per Istituti di ricovero pubblici o privati. Ciascun codice è composto da 8 caratteri dei quali i primi tre identificano la regione/PA di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento afferente al complesso ospedaliero; - codici modelli STS11 (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007) per altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.). Ciascun codice è composto da 6 caratteri dei quali i primi tre identificano la ASL di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico. -codice ISTAT identificativo della Regione, per le strutture non afferenti al Servizio Sanitario
Codice del paziente	Codice identificativo univoco dell'assistito. Le regioni sostituiscono al codice identificativo dell'assistito un codice univoco.³	I codici identificati ammessi sono:

³ "Il "Codice univoco" viene ottenuto applicando mediante procedure automatiche, successivamente alla verifica di validità del codice identificativo, una funzione non invertibile e resistente alle collisioni^(a). Tale funzione è rappresentata da un algoritmo di hash^(b) che,



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
	<i>Costituisce il campo chiave tra i tracciati A, B, C per l'attribuzione di ogni singolo caso al paziente corrispondente</i>	- Per i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice fiscale, a 16 caratteri (legge n. 412 del 1991); - Per i cittadini europei in possesso di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), riportare il numero di identificazione personale del titolare, a 20 caratteri, presente sulla TEAM; - Per i cittadini europei non in possesso della TEAM e non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, utilizzare il codice ENI (Europeo non iscritto) a 16 caratteri (Circolare Ministero della Salute 19 febbraio 2008); - Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, riportare il codice STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e Circolare del Ministero della Sanità 24 aprile 2000, n. 5); - Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale, utilizzare il codice fiscale a 11 caratteri (d.lgs. n. 142 del 2015)
Codice anonimo del caso specifico	Codice identificativo univoco di ogni singolo caso di tumore registrato. <i>Costituisce il campo chiave tra i tracciati A, B, C per l'attribuzione di ogni singolo caso al paziente corrispondente</i>	Codice alfanumerico di 12 caratteri attribuito dal Centro di riferimento regionale
Codice univoco della scheda aggiuntiva	Codice identificativo univoco di ogni singola scheda aggiuntiva. <i>Costituisce il campo chiave tra il tracciato A, B, C per l'attribuzione di ogni singolo caso al paziente corrispondente</i>	Codice alfanumerico di 12 caratteri attribuito dal Centro di riferimento regionale
Stadio T	T=topografia	Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org

applicato al codice identificativo (dato in input), produce un codice univoco (digest di output) dal quale non è possibile risalire al codice identificativo di origine. L'algoritmo di hash adottato é:

- definito dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistema informativo sanitario e statistica del Ministero della salute e condiviso tra tutti i soggetti alimentanti, al fine di rendere il codice univoco così ottenuto, a fronte del codice identificativo dell'assistito, unico sul territorio nazionale, anche in caso di mobilità quest'ultimo (ad es. trattamenti sanitari fuori regione, cambi di residenza);
- diverso dall'algoritmo adottato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, al fine di non permettere l'interconnessione dei dati del Registro Nazionale Tumori con i dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

(a) Per il dominio rappresentato dalla totalità dei codici identificativi teoricamente possibili.

(b) La funzione di hash dipenderà da una chiave di lunghezza adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. (Si vedano in proposito le raccomandazioni ENISA contenute nel rapporto "Algorithms, Key Sizes and Parameters Report", October 2013 (<https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-sizes-and-parameters-report>)).



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
	Descrive l'estensione del tumore nell'organo sede del tumore primitivo al momento della I diagnosi (incidenza).	Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Tipo Stadio T	Tipo stadio.	1. Clinico 2. Patologico 3. Neoadiuvante
Stadio N	N=linfonodi regionali Segnala e quantifica la presenza di metastasi nei linfonodi regionali dell'organo sede di tumore primitivo al momento della I diagnosi (incidenza).	Codici ammessi: Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Tipo Stadio N	Tipo stadio.	1. Clinico 2. Patologico 3. Neoadiuvante
Stadio M	M=metastasi a distanza Segnala la presenza di metastasi a distanza rispetto all'organo sede di tumore primitivo, al momento della diagnosi (incidenza).	Codici ammessi: Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Tipo Stadio M	Tipo stadio.	1. Clinico 2. Patologico 3. Neoadiuvante
ToS	Sistema di stadiazione	A → Stadio di Ann Arbor/Lugano D → Stadio di Dukes E → Estensione del tumore F → Stadio FIGO S → Stadio TNM, sconosciuto se clinic o patologico cIS → Stadio TNM clinico paS → Stadio TNM patologico ypS → Stadio TNM patologico dopo terapia neoadiuvante cpS → combinazione di stadio TNM clinic e patologico coS → Stadio TNM condensato esS → Stadio TNM essenziale Ti1 → Stadio di livello 1 per I tumori pediatrici Ti2 → Stadio di livello 2 per I tumori pediatrici COG → Stadio di livello 2 COG per I tumori di Wilms, reperti alla chirurgia quando non viene effettuata la chemioterapia prima dell'intervento SIO → Stadio di livello 2 SIOP per I tumori di Wilms: reperti alla chirurgia quando viene effettuata la chemioterapia prima dell'intervento



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
		8 → altro sistema di stadiazione
Stadio condensato	Indica l'estensione della malattia alla diagnosi	0 → non invasivo 1 → localizzato limitato 2 → locale avanzato 3 → regionale 4 → metastatico
Edizione TNM utilizzata	Edizione del TNM utilizzata per la stadiazione del caso	TNM UICC Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Stadio Breslow	Stadiazione specifica utilizzata nei melanomi cutanei	https://www.aiom.it/linee-guida-aiom/ Manuali AJCC/UICC https://www.uicc.org Airtum: ISBN 978-88-299-3136-1
Parametro biologico 1	Identifica il primo parametro biologico di caratterizzazione della lesione (lesione/specifico, va indicato nel nome della variabile di volta in volta). Es. % cellule con recettori estrogeni nel ca. mammario	I valori validi dipendono dalle variabili misurate e sono variabili nel tempo
Parametro biologico 2	Identifica il secondo parametro biologico di caratterizzazione della lesione (lesione/specifico, va indicato nel nome della variabile di volta in volta). Es. % cellule con recettori progestinici nel ca. mammario	I valori validi dipendono dalle variabili misurate e sono variabili nel tempo
Parametro biologico 3	Identifica il terzo parametro biologico di caratterizzazione della lesione (lesione/specifico, va indicato nel nome della variabile di volta in volta). Es. indice proliferativo nel ca. mammario	I valori validi dipendono dalle variabili misurate e sono variabili nel tempo
Parametro biologico 4	Identifica il quarto parametro biologico di caratterizzazione della lesione (va indicato nel nome della variabile di volta in volta) Es. Oncogene c-erbB2/NEU nel ca. mammario	I valori validi dipendono dalle variabili misurate e sono variabili nel tempo
Parametro biologico 5	Identifica il quinto parametro biologico di caratterizzazione della lesione (va indicato nel nome della variabile di volta in volta)	I valori validi dipendono dalle variabili misurate e sono variabili nel tempo



CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Diagnosi in corso di screening	In presenza di un programma di screening di popolazione per il tumore in questione, identifica la modalità diagnostica in base allo screening. È una variabile fondamentale per la valutazione di esito dei programmi di screening nel contesto territoriale in cui sono offerti	Valori ammessi: 1: Diagnosi al I test di screening 2: Diagnosi a test successivi 3: Ignoto se I test o ripetuto 4: diagnosi extra-screening in pazienti con almeno un test di screening precedente negativo 5: Non screen detected /NDS) in soggetti invitati e mai rispondenti 6: NSD in soggetti non ancora invitati 7: NSD, ignoto se precedentemente invitato 9: Stato screening ignoto
Trattamento chirurgico		0 → No 1 → Sì, non specificato 2 → Sì, solo chirurgia locale 3 → Sì, chirurgia operativa
Radioterapia		0 → No 1 → Sì, non specificata 2 → Sì, radioterapia neoadiuvante (pre-operatoria) 3 → Sì, radioterapia adiuvante (post-operatoria)
Chemioterapia		0 → No 1 → Sì, senza altra specifica 2 → Sì, neoadiuvante (pre-operatoria) 3 → Sì, adiuvante (post-operatoria) → Sì, sia neoadiuvante che adiuvante
Terapia a bersaglio molecolare		0 → No 1 → Sì
Immunoterapia		0 → No 1 → Sì
Terapia ormonale		0 → No 1 → Sì
Altre terapie sistemiche		0 → No 1 → Sì, senza altra specifica 2 → Sì, neoadiuvante (pre-operatoria) 3 → Sì, adiuvante (post-operatoria)
Trapianto di cellule staminali		0 → No 1 → Sì

Di seguito si riporta il Tracciato D, per la trasmissione della struttura della popolazione di riferimento per il registro, relativa ai singoli anni cronologici e all'età/sex, da trasmettere fino alla piena operatività dell'Anagrafe nazionale assistiti.



TRACCIATO D- POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (ALLEGARE AD OGNI INVIO)

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Regione	Identifica la regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto del Ministro della sanità 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Codice del Centro di riferimento regionale	Identifica la struttura del Servizio Sanitario Regionale presso la quale è istituito il Centro di riferimento regionale	Valori di riferimento: - codici modelli HSP11, HSP11bis (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007 e s.m.i.) per Istituti di ricovero pubblici o privati. Ciascun codice è composto da 8 caratteri dei quali i primi tre identificano la regione/PA di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento afferente al complesso ospedaliero; - codici modelli STS11 (di cui al decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007) per altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.). Ciascun codice è composto da 6 caratteri dei quali i primi tre identificano la ASL di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico. -codice ISTAT identificativo della Regione, per le strutture non afferenti al Servizio Sanitario
Sesso	Sesso della popolazione	Valori ammessi: 1: maschi 2: femmine 3: non definiti
Anno di residenza	Anno di riferimento della popolazione	Formato: AAAA
Classi di età	Singolo anno di età	Formato NNN
Numero	Numero di residenti al 31 dicembre	Formato: NNN.NNN



MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 24 agosto 2023.

Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 5/2023).**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA**

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 del decreto-legge, 22 giugno 2023, n. 75 e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022;

Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di Peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della Peste suina africana». (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023);

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023);

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorità competenti locali (ACL));

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 26 luglio 2022);

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

Visto il documento SANTE/7113/2015 «*Strategic approach to the management of African swine fever for the EU*»;

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre marzo - aprile 2023;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle



foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della Peste suina africana;

Tenuto conto, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Dato atto della impossibilità di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attività di contenimento ed eradicazione della peste suina africana;

Tenuto conto che la Peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;

Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad un altro può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità;

Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali dell'Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare;

Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza così come la designazione degli stabilimenti ai sensi dell'art. 44 del reg. (UE) n. 2023/594 è uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive;

Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto produttivo suinicolo;

Ritenuto necessario incrementare l'operatività dell'Autorità competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all'autorità competente locale che alle diverse amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli enti parco;

Ritenuto altresì opportuno acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all'attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:

a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico;

b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III;

c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), o nelle zone di restrizione parte I.

2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall'infezione e con il Ministero della salute, un piano di eradicazione per le aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute.

Art. 2.

Obblighi di segnalazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorità competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'autorità competente stessa.



2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1.

3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.

Art. 3.

Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III

1. Nelle zone infette istituite in conformità all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e nelle zone di restrizione parte II e parte III di cui all'Allegato I al medesimo regolamento, le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano quanto segue:

a) suini selvatici:

i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei centri abitati, paesi e città. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;

ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali delle zone di cui al presente comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, nonché alle relative linee guida. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca può essere svolta in modo mirato, prediligendo le aree ad alta densità di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il più possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. L'attività deve essere programmata e coordinata dalle ACL con il supporto dell'autorità competente regionale nell'ambito delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le modalità indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle ACL, assicurano la disponibilità delle risorse necessarie all'implementazione dell'attività;

iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) n. 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;

iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti di cui al punto preceden-

te nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformità a quanto previsto nel Manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorità e, se necessario, successivamente stoccate in *container* refrigerati o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19, comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2009/1069. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall'infezione. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;

vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, al fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di dimensioni tali da garantire la possibilità di applicare le misure di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici. Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I tracciati individuati devono essere preventivamente valutati dal Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi e il Gruppo operativo degli esperti (GOE);

vii. è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'Allegato n. 4 alla presente ordinanza. L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L'attività di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/92, sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia, le modalità di controllo faunistico, indicate nell'Allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento è da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizio-



ne, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato. Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello;

viii. divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;

ix. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al *test* di laboratorio per ricerca del *virus* della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento;

x. le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone di restrizione individuate nell'Allegato 2 alla presente ordinanza, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale parere, le autorità comunali inviano la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli allegati nn. 2 e 5 alla presente ordinanza;

xi. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di altre forze dell'ordine competenti in materia, ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, nonché nel rispetto delle condizioni per la concessione delle attività in deroga previste al punto precedente. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relazionano mensilmente al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute sull'effettuazione delle suddette verifiche;

xii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltre con procedura canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;

xiii. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficoltà da parte dei centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente il GOT ai

fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei *test* diagnostici e dello smaltimento delle carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/1069;

xiv. divieto di movimentazione, se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di restrizione;

b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):

i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine;

ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento;

iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento;

iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attività degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa dell'attività di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022, attraverso la compilazione delle apposite *check list* nel sistema Classyfarm.it. Quest'ultimo adempimento è previsto solo per gli allevamenti commerciali;

v. qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) n. 2016/429;

vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilità e della capacità di abbattimento e di macellazione, ivi compresa la disponibilità di stabilimenti designati, definendo adeguate procedure operative;

vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;



viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;

ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del *virus* PSA;

x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594; I movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;

xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, può individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza o valutare la necessità di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.

Art. 4.

Misure di controllo nei comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I.

1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione Parte I di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, in conformità alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorità competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autorità competenti locali in maniera coordinata, attuano quanto segue:

a) suini selvatici:

i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalità indicate nell'art. 10, comma 5 della presente ordinanza e attraverso attività di sensibilizzazione volta ad incentivare ed incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali moribondi o coinvolti in incidenti stradali;

ii. regolamentazione in base alla situazione epidemiologica dell'attività venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile, che può essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato I alla presente ordinanza. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del *virus* PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza può richiedere parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessità di testare tutti i capi abbattuti. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le misure previste per i piani di depopolamen-

to del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione ed il controllo e tramite i bioregolatori la tecnica della girata come previsto dall'art. 3 punto vii. della presente ordinanza;

iii. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultate negative ai test di laboratorio per ricerca del *virus* PSA, previo parere del Commissario straordinario alla PSA che all'occorrenza può richiedere il parere del GOE e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e province autonome possono derogare alla necessità di testare tutti i capi cacciati;

iv. le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49;

v. il GOT con il supporto della polizia provinciale o di altre forze dell'Ordine, verificano il rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche ai fini di depopolamento;

vi. divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione;

b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):

i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti;

ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) n. 2020/689, di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e delle altre categorie di suini con un peso maggiore di 20 kg morti il sabato e la domenica;



iii. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l'operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del *virus* PSA;

iv. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento;

v. previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2022 le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire il proseguimento dell'attività di allevamento familiare;

vi. l'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali così come previsto dall'Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni e dei livelli di biosicurezza, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite *check list* nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità l'ACL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;

vii. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4 da parte dell'ACL.

viii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;

ix. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.

2. Fatte salve le misure di cui all'art. 7 della presente ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.

Art. 5.

Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti

1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori.

2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'Unità di crisi, al fine di prevenire la diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati a disposizione, possono valutare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione Parte III di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 ed in conformità alle disposizioni ed ai divieti previsti per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594.

Art. 6.

Deroghe

1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, le ACL procedono, nel più breve tempo possibile, al rilascio delle relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa citata. Con successiva circolare ministeriale sono fornite indicazioni operative in merito alle condizioni ed alle modalità per il rilascio, da parte dell'Autorità competente locale, delle suddette deroghe, nonché informazioni riguardanti le relative certificazioni sanitarie in accordo con quanto previsto dallo stesso regolamento.

2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessità di non concederle per un determinato periodo di tempo.

Art. 7.

Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia

1. Sul territorio nazionale non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorità competenti regionali, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, applicano le seguenti misure:

a) applicazione dei Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9;



b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti;

c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite *check list* e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it. In caso di non conformità si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;

d) l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;

e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere finalizzata alla macellazione o all'abbattimento degli stessi animali, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e autorizzata dall'ACL secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le Associazioni di categoria, effettuano un'attività di formazione e informazione anche ai fini della ricognizione sulla disponibilità di stabilimenti da designare ai sensi del regolamento di esecuzione n. 2023/594.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi negli eventuali focolai domestici.

Art. 8.

Ulteriori misure di controllo su tutto il territorio nazionale

1. Nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano rinvenuti suini non identificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suini selvatici o domestici detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.

2. Nel caso in cui si rilevino suini allo stato brado, non identificati, indipendentemente dal fenotipo che presentano, l'ACL dispone le stesse misure di cui al comma 1 e l'abbattimento rientra tra le attività previste dai Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. I suini selvatici sono specie non vocata alla permanenza nei centri abitati. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo definibili sia come rifiuti, ivi inclusi quelli domestici e quelli situati nei luoghi pubblici, che come alimenti somministrati volontariamente dai cittadini.

Art. 9.

Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza.

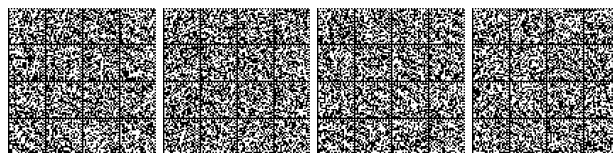
2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unità di crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste dalla presente ordinanza, sentita l'Unità centrale di crisi (UCC).

3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo già individuate all'interno delle unità di crisi centrale e delle unità di crisi regionali e locali, il Prefetto può istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata da parte delle diverse istituzioni territoriali, delle procedure di abbattimento dei suini selvatici, e la successiva verifica del rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza.

4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le Autorità competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari.

5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi, previo accordi con i Ministeri di appartenenza, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle ACL, nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggono le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.



7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono richiedere il supporto del personale delle Forze dell'ordine.

8. Per le attività di depopolamento e di controllo faunistico previste all'art. 3, comma 1, lettera a) rispettivamente punti vi e vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I del decreto interministeriale del 13 giugno 2023 come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza.

Art. 10.

Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione

1. Ove necessario definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento (UE) n. 2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE, comunica alla Commissione europea la proposta contenente l'individuazione delle zone di restrizione, informandone le regioni coinvolte e il Commissario straordinario alla PSA. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc.), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positività e la distanza dagli altri casi più prossimi considerato quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici.

Art. 11.

Flussi informativi

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale Vetinfo (BDN, Sinvs, Sanan e Siman), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.

2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi informativi Sinvs e Siman.

3. In caso di positività ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.

4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la registrano immediatamente come tale in Siman e Sinvs, solo la carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al Cerep senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positività, ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema Sinvs, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al Cerep per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del Cerep, la positività viene comunicata ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in Siman e l'esito diagnostico finale viene registrato in Sinvs.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono i dati sull'attività di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su Sinvs. Le informazioni e i dati relativi alle trappole installate, agli animali catturati, al posizionamento delle recinzioni e alle strutture designate alla raccolta dei suini selvatici e tutte le altre attività relative all'attuazione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 sono trasmesse con relazioni trimestrali dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:

a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto;

b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.

7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sarà cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedere alla verifica dell'integrità di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, nonché degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente e, comunque, a cadenza almeno mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA rela-



zionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari, potrà richiedere la disponibilità del personale afferente al CUFAA e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei bioregolatori per i piani di eradicazione della specie cinghiale.

8. In aggiunta alle informazioni di cui ai commi precedenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario, a cadenza bimestrale, i dati riguardanti: le attività venatorie sulla specie cinghiale; le attività di selezione e di controllo sulla specie cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione, secondo lo schema di cui all'Allegato 6 alla presente ordinanza. Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa cadenza, la documentazione sulla regolarità delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ASL di competenza.

Art. 12.

Provvedimenti regionali

1. Fermi restando gli obiettivi e le finalità della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia in accordo con l'art. 7 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.

2. Al fine di assicurare omogeneità nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanità animale, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario alla PSA e informata l'Unità centrale di crisi.

Art. 13.

Consegna delle opere

1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1, resta a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facoltà delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza.

Art. 14.

Intensificazione dei controlli sulla carne suina compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano intensificano le attività di controllo tese verificare la regolarità del commercio di carni e di prodotti a base carne provenienti da suidi selvatici, anche con riferimento alla eventuale provenienza degli stessi da zone sottoposte a restrizione per PSA. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti, si procederà al sequestro e alla distruzione degli stessi, previo campionamento per l'esecuzione del *test* per la ricerca del *virus* della PSA. Le carni saranno inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del *test* per la ricerca del *virus* della PSA. Detta attività deve includere controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione pubblica, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.

2. Le autorità doganali intensificano i controlli mirati ad identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti, e aeroporti.

3. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le forze dell'ordine che intercettano, nell'ambito delle attività di controllo, partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina, ne verificano la documentazione di scorta al fine di identificarne la provenienza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti si procede al sequestro e alla distruzione degli stessi congiuntamente alle autorità competenti locali, previo campionamento per l'esecuzione del *test* per la ricerca del *virus* della PSA. Le carni sono inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del *test* per la ricerca del *virus* della PSA.

Art. 15.

Gruppi operativi territoriali - GOT

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con il Commissario straordinario alla peste suina africana, che ha il compito di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, istituiscono i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorità competenti locali e alle direzioni regionali della Sanità pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, delle polizie provinciali, degli enti Parco regionali. I GOT sono coordinati dal Commissario straordinario alla Peste suina africana e svolgono le funzioni di attuazione delle finalità eradicative della PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonché di attuazione del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano quale referente per la PSA, d'intesa con il Commissario straordinario, un medico veterinario dell'Autorità competente locale (ACL) o dell'Autorità competente regionale (ACR) con comprovata esperienza nella materia.

3. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei Dipartimenti di medicina veterinaria e



delle Aziende sanitarie locali presenti in aree del territorio nazionale non ancora interessate dalla malattia, tutte le figure professionali coinvolte possono affiancare i GOT già operanti nelle aree soggette a restrizione, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.

Art. 16.

Elenco nazionale dei Bioregolatori

1. I soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato I al decreto interministeriale del 13 giugno 2023, per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 9 del 2022, assumono la funzione di bioregolatori e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei Bioregolatori attivato nel portale dei Sistemi informativi veterinari - Vetinfo all'indirizzo https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori/intro dal quale potranno attingere le Autorità competenti locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale.

2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU e del piano straordinario delle catture, abbattimento, smaltimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta giorni, degli esemplari di Sus scrofa selvatico provenienti dalle operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.

Art. 17.

Sanzioni

1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - e 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione.

Art. 18.

Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura

1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorità competente locale, d'intesa con i sindaci, può interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.

Art. 20.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 2, 3 e 4 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

3. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 24 febbraio 2024, è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2023

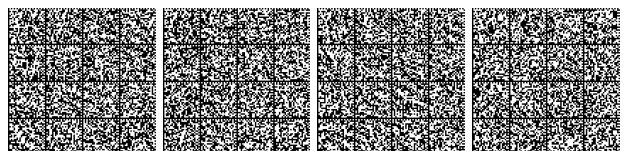
Il Commissario straordinario: CAPUTO

ALLEGATO I

LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla Parte II e Parte I del dell'Allegato I regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (Parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità competente locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, trasmesso all'Autorità competente locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori,



qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con le stesse e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

Formazione

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del *virus* e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli I.L.ZZ.SS. e dall'Autorità competente locale (ACL) in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovasse sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

Campionamento

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il *test* (preferibilmente milza e in subordine altri organi *target*) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

Gestione delle carcasse

Una volta ottenuto l'esito favorevole al *test* per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'Allegato VII del reg. (UE) n. 2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II sono destinate alla distruzione, le carcasse degli animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto ii della presente ordinanza.

Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;

utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;

riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature

In ogni istituto faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:

disinfettanti per ambienti e attrezzature;

acqua corrente ed elettricità;

cella frigo/frigorifero o congelatore;

pavimenti e pareti lavabili;

un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;

barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;

un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;

contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;

barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1069/2009, a impianti di smaltimento.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del *test* per PSA

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei *test* di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del *test* di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere puliti e disinfettati dopo aver rimosso le carcasse.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità competente locale (ACL).

Pulizia e disinfezione della struttura

Una volta riscontrata la positività ai *test* di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità competente locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.



ALLEGATO 2

MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITÀ IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA.

Trekking

a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;

b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive *outdoor* previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistiche informative, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del *virus*;

f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;

g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;

h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;

i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA;

k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

Biking

Nell'ambito di questa attività occorre:

a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA;

b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA;

d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

e) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di *biking*, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

Pesca dilettantistica

Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazione ed integrazione la pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

a) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;

b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;

c) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* (*manual 22 FAO-OIE African swine fever in wild boar ecology and biosecurity*);

d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;

e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA;

g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

Competizioni di pesca sportiva

L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio); è vietato parcheggiare auto nei prati;

b) in ogni parcheggio sarà presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verrà smaltito a cura dell'organizzatore;

c) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sarà anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del *virus* della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonché della suola degli stivali utilizzati per la pesca;

d) sarà severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;

e) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.



Attività agrosilvocolturali

I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/594:

a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) per territorio;

b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA.

Monitoraggio ambientale e faunistico

a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;

b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* PSA;

c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;

d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* PSA;

e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

Ricerca di funghi [e tartufi]

Per le attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del *virus* della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA (quali ad es. Virkon, Viroid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);

b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);

c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;

d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito in un involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;

e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;

f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando *spray* a base alcolica a bassa aggressività, come da Allegato n. 4 alla presente Ordinanza;

Manifestazioni religiose

Spetta al Sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le manifestazioni religiose, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, *pro loco*, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del Santuario costituita da un raggio di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio;

b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al Santuario con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA;

c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, *google maps* per il tracciamento del percorso;

d. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

f. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;

h. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità;

i. che il pubblico partecipante provveda:

ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati)

o in alternativa

al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* (candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle Pesti, reperibile sul sito del ministero pagina PSA).

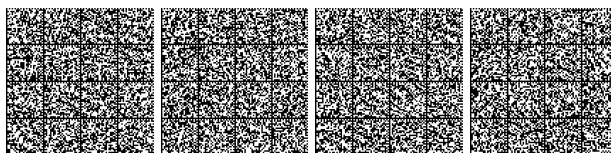
Ove possibile, a cura del comune, si potrebbe predisporre un punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto equivalente);

j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del *virus* della PSA;

m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;



n. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, *pro loco* e/o protezione civile.

Attività di campeggio nei boschi

Spetta al Sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, *pro loco*, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio.

Al termine di ogni battuta dovrà esser predisposta apposita scheda contenente almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, *google maps* per il tracciamento del percorso;

4. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratici alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

6. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità;

8. che i partecipanti provvedano:

ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati)

o in alternativa

al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle pesti, reperibile sul sito del ministero pagina PSA).

Ove possibile, a cura del Comune, si potrebbe predisporre un punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto equivalente).

9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda

a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

al lavaggio degli indumenti utilizzati;

12. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.

Si precisa, infine, che sarà cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della Polizia municipale.

Aree picnic

Qualora l'Area picnic sia gestita dal comune, ente parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell'attività di aree picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area Picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficoltà all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio.

Al termine di ogni giornata dovrà esser predisposta apposita scheda contenente almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);

3. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi;

4. che il pubblico partecipante non esca all'Area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratici alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;

5. che il comune/ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;

6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il più rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;

7. divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità.

Spetta al Sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'Area picnic.

Transumanza/alpeggio

Spetta al Sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (ad es. candeggina);

b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà prevedere una verifica



dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare l'attività di ricerca delle carcasse di cinghiale ed è gratuita e di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente Locale (ACL) per territorio;

Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del *virus* della PSA.

Procedura: l'allevatore dovrà effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il Servizio veterinario di destino.

Nel corso delle attività, inoltre, si rammenta che dovrà essere segnalato all'Autorità competente locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate.

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II.

L'area della ZR II è suddivisa in due fasce:

A. dal confine esterno non inferiore a 10 km, salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;

B. nella restante porzione residuale di territorio, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km, salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure più incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.

Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalità previste per la fascia B.

I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 (e successive modificazioni ed integrazioni) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per più della metà della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto.

Tali elenchi sono resi disponibili dalle regioni tramite gli osservatori epidemiologici degli ILLZSS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.

ALLEGATO 4

PROTOCOLLO ATTIVITÀ ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILIE

Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana)

Il presente protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni.

Introduzione

La peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva, altamente contagiosa e spesso letale, causata da un *virus* appartenente al genere *Asfivirus*, che colpisce suini e cinghiali, e che è in grado di causare elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso.

Non è trasmissibile agli esseri umani, ma ha un vasto potenziale di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attività antropiche, conseguentemente alla definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le attività di campo.

Il *virus* è noto per la sua alta resistenza alle condizioni ambientali e può rimanere vitale anche fino a cento giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature.

Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall'uomo, questo *virus* può effettuare salti geografici, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette.

A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della peste suina africana dopo il rinvenimento di casi positivi nella popolazione di cinghiali tra Piemonte e Liguria, ENCI informa i comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessità di adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di rappresentare vettori inconsapevoli del *virus* nel nostro paese.

Prevenzione

La malattia si diffonde per:

contatto diretto (via oro nasale, contatto tra animali infetti);

Le zecche molli tipo *Ornithodoros* sono vettrici capaci di esercitare un importante ruolo epidemiologico:

contatto indiretto: la trasmissione indiretta può avvenire attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il *virus*, oppure con la somministrazione ai maiali di residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto. Proprio con particolare riferimento alla trasmissione indiretta del *virus*, fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone pratiche di prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone.

Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque (turisti, allevatori, cacciatori, *dresseurs*, etc.) provenga da aree in cui la malattia è presente e può, di conseguenza, rappresentare un veicolo inconsapevole di trasmissione del *virus* agli animali:

disinfezione di veicoli;

profilassi antiparassitaria contro le zecche;

non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale;

smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;

non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;



informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;

per i conduttori cinofili: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una volta giunti presso il proprio domicilio.

Procedure da adottare in occasione delle prove di lavoro comitati organizzatori

Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA» i comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonché di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Il responsabile del Comitato organizzatore può indicare il Responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la PSA nell'ambito della manifestazione (che può anche coincidere con il responsabile della stessa).

Concorrenti

Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonché di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza:

l'accesso alla prova è consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta.

Prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore garantirà comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.

I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione

che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova;

di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.

Pulizia e disinfezione: le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc.

Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del *virus* della peste suina africana

Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1%

Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti

Idrossido di sodio (soda caustica) 2%

Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m³, pH 10,4 -12)

Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40%

Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili

Ortofenilfenolo (Environ D) 1%

Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti

Lysol 5%

Camion, divise da lavoro, oggetti vari

(fonte «Manuale operativo pesti suine Ministero della salute, Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)

Ipoclorito di sodio 1%

Fonte: Effectiveness of chemical compounds used against African swine fever *virus* in Commercial available disinfectants Małgorzata Juszkiewicz *, Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz Woźniakowski Department of swine diseases, national veterinary research institute, Partyzantów 57 Avenue, 24-100 Pulawy, Poland

Nota bene

Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso;

Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e non sono più efficaci (in alcuni casi ciò è visibile con un viraggio di colore)

Lavaggio dei cani

Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI);

Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani

La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina può essere effettuata con idonei prodotti di cui all'elenco precedente (Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del *virus* della peste suina africana).

ALLEGATO 5

PROCEDURA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A), PUNTO X DELL'ORDINANZA 5_2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PSA CONCORDATO CON ANCI.

La richiesta di autorizzazione, comprensiva di una relazione esaustiva delle attività e di un progetto dettagliato delle misure di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovrà essere indirizzata al Comune in cui avrà luogo la manifestazione.

Il Comune provvederà ad inoltrare tale richiesta e la relativa documentazione all'Autorità competente locale (ACL) - Servizi veterinari, ai fini dell'acquisizione del necessario parere, che dovrà essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo pec.

Sarà cura dell'Autorità comunale trasmettere al Commissario straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione corredata dal parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della conformità alle norme di biosicurezza, al seguente indirizzo pec cpsa@postacert.sanita.it

L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/eventi/attività nelle zone di restrizione sarà rilasciata dal Comune solo a seguito del ricevimento del parere favorevole dell'ACL e del Commissario straordinario alla PSA.



Al Comune

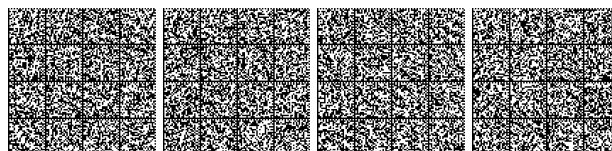
OGGETTO: [Inserire titolo dell'iniziativa]

Descrivere sinteticamente il motivo della richiesta, esplicitando le misure di biosicurezza e le valutazioni tecnico discrezionali da presentare al Comune interessato e alle Autorità Competenti Locali ai fini dell'autorizzazione¹.

Per completezza informativa dovranno essere allegati:

- Planimetria dell'iniziativa e Relazione Generale/Progetto²;
- Atto costitutivo dell'Ente promotore, Statuto, Verbale di nomina del legale rappresentante/Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'Associazione_____;
- Progetto concernente le misure di biosicurezza adottate ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza n.5 del Commissario Straordinario alla PSA (vedasi allegato 1 al presente modulo).

¹ Indicare il soggetto proponente, la tipologia dell'iniziativa, carattere, organizzazione, durata, luogo dello svolgimento, gli attori interessati ed ogni altra informazione utile ai fini dell'autorizzazione. La Relazione/Progetto deve riportare nel dettaglio le misure e i requisiti di accesso all'area interessata, l'indicazione dei percorsi, della capienza dell'area oggetto della manifestazione, indicazioni circa la suddivisione della zona, il piano antincendio e di gestione dell'emergenza.



ALLEGATO 1 alla procedura ai fini della richiesta di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) punto x dell'Ordinanza 5_2023 del Commissario straordinario alla PSA concordato con ANCI.**IL RICHIEDENTE**

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale/P.Iva _____ Telefono _____

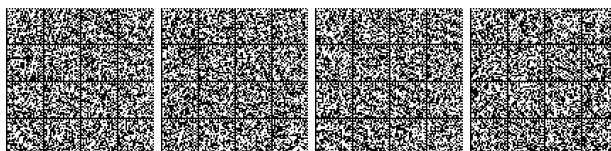
E-Mail/Pec _____

Data presentazione istanza _____

Firma del richiedente _____

Le dichiarazioni di cui alla presente richiesta, ivi compresa la veridicità della documentazione allegata, sono rese dal Legale Rappresentante o dal Responsabile dell'Associazione____, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

I dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).



31-8-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 203

ALLEGATO 6

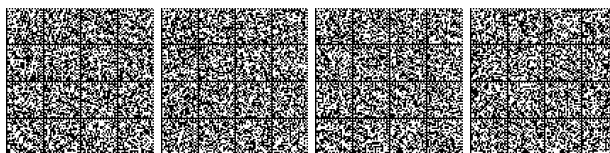
Scheda annata venatoria 20__/20__ (dal 1 giugno al 31 maggio successivo)

REGIONE: _____

SEZIONE 1: AREE A GESTIONE CONSERVATIVA

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA BRACCATA										
N. PROGRESSIVO	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. SQUADRE ISCRITTE	N. TOTALI ISCRITTI	N. BRACCATE EFFETTUATE	CINGHIALI ABBATTUTI				TOTALE ABBATTUTI
						MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	
1										
2										
3										
TOTALI										

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA GIRATA										
N. PROGRESSIVO	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. SQUADRE ISCRITTE	N. TOTALI ISCRITTI	N. GIRATE EFFETTUATE	CINGHIALI ABBATTUTI				TOTALE ABBATTUTI
						MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	
1										
2										
3										
TOTALI										



CACCIA DI SELEZIONE										
						CINGHIALI ABBATTUTI				
N. PROGRESSIV O	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. TOTALI ISCRITTI	N. USCITE EFFETTUATE	PERIODO DI CACCIA: DAL ...AL..	MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	TOTALE ABBATTUTI
1										
2										
3										
TOTALI										

CACCIA DI ALTRO TIPO (p.e. forma singola)										
						CINGHIALI ABBATTUTI				
N. PROGRESSIV O	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. TOTALI ISCRITTI	N. USCITE EFFETTUATE	PERIODO DI CACCIA: DAL ...AL..	MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	TOTALE ABBATTUTI
1										
2										
3										
TOTALI										

* utilizzare una riga per ogni ATC e una riga per tutti gli istituti privati della provincia



SEZIONE 2: AREE A GESTIONE NON CONSERVATIVA

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA BRACCATA										
						CINGHIALI ABBATTUTI				
N. PROGRESSIVO	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. SQUADRE ISCRITTE	N. TOTALI ISCRITTI	N. BRACCATE EFFETTUATE	MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	TOTALE ABBATTUTI
1										
2										
3										
TOTALI										

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA GIRATA										
						CINGHIALI ABBATTUTI				
N. PROGRESSIVO	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. SQUADRE ISCRITTE	N. TOTALI ISCRITTI	N. GIRATE EFFETTUATE	MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	TOTALE ABBATTUTI
1										
2										
3										
TOTALI										



31-8-2023

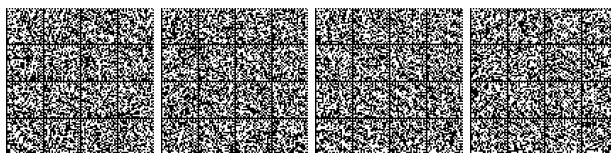
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 203

CACCIA DI SELEZIONE										
						CINGHIALI ABBATTUTI				
N. PROGRESSIVO	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. TOTALI ISCRITTI	N. USCITE EFFETTUATE	PERIODO DI CACCIA: DAL ...AL...	MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	TOTALE ABBATTUTI
1										
2										
3										
TOTALI										

CACCIA DI ALTRO TIPO (p.e. forma singola)										
						CINGHIALI ABBATTUTI				
N. PROGRESSIVO	PROVINCIA	ATC/ISTITUTI PRIVATI*	N. TOTALI ISCRITTI	N. USCITE EFFETTUATE	PERIODO DI CACCIA: DAL ...AL...	MASCHI ADULTI (>1 ANNO)	FEMMINE ADULTI (>1 ANNO)	MASCHI GIOVANI (<1 ANNO)	FEMMINE GIOVANI (<1 ANNO)	TOTALE ABBATTUTI
1										
2										
3										
TOTALI										

* utilizzare una riga per ogni ATC e una riga per tutti gli istituti privati della provincia



SEZIONE 3: RIEPILOGO PRELIEVI PER PROVINCIA

PRELIEVI EFFETTUATI ANNATA: ___/___	prelievo nelle aree cacciabili di cui alla L. 157/92		prelievo nelle aree a divieto di caccia (L. 157/92)	prelievo nelle aree protette (L. 394/91)		
province	Prelievo aree vocate	Prelievo aree non vocate	Prelievo in controllo/contenimento	Prelievo in controllo nelle aree protette.	Totale prelievi	differenza piano PRIU/abbattuto
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTALE	0	0	0	0	0	

23A04854

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 2 agosto 2023.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria
della «Pagana S.r.l.», in Padova.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DEL MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visti la sentenza in data 29 febbraio 1984 del Tribunale di Padova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della «Pagana S.r.l.» codice fiscale n. 00437440100, partita IVA n. 00219350287 e il decreto in data 1° marzo 1984 del Ministro dell'industria, ora delle imprese e del made in Italy, emesso di concerto con il Ministro del tesoro - ora dell'economia e finanze - con il quale la società è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'Avv. Luigi Marangoni, affiancato in data 5 aprile 1989 dai signori dott. Fernando Bisaglia e avv. Paolo Trentinaglia, quest'ultimo sostituito in data 6 giugno 1994 dal dott. Roberto Tomasetti;

Visto il decreto in data 5 gennaio 1996 del Ministro dell'industria, ora delle imprese e del made in Italy, emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il Ministero delle imprese e del made in Italy con il quale, a seguito delle dimissioni dei signori avv. Paolo Trentinaglia e dott. Roberto Tomasetti, è stato nominato commissario unico della «Pagana S.r.l.» il dott. Fernando Bisaglia, cessato dalla carica in data 28 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, ora delle imprese e del made in Italy, in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liqui-



datori della «Pagana S.r.l.» i signori avv. Sergio Mancini, dott. Mario Melandri, dott. Riccardo Bonivento, successivamente decaduti dalla stessa carica in data 31 marzo 2007 ai sensi della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora delle imprese e del made in Italy, in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori della «Pagana S.r.l.» in amministrazione straordinaria i signori dott. Wilmo Carlo Ferrari, prof. avv. Pierluigi Ronzani, dott. Riccardo Bonivento;

Vista l'istanza in data 10 maggio 2023 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il concordato ai sensi dell'art. 214, regio decreto n. 267/42 proposto per la «Pagana S.r.l.» ed omologato dal Tribunale di Verona con decreto depositato il 20 luglio 2022 e chiedono l'emanazione del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Pagana S.r.l.» e l'autorizzazione al compimento delle attività connesse alla chiusura;

Rilevato che i commissari hanno notiziato che sono state accantonate le somme destinate ai creditori cc.dd. irreperibili per totali euro 902.471,73, depositati in data 8 maggio 2023 su apposito conto corrente vincolato presso Friulovest Banca – banca credito cooperativo – filiale di Casarsa Della Delizia (Pn);

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Pagana S.r.l.» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Pagana S.r.l.» con sede legale in Padova (Pd), via Tommaseo Niccolò n. 78/c, codice fiscale n. 00437440100, partita IVA n. 00219350287.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Pagana S.r.l.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Padova per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 2 agosto 2023

*Il direttore generale
per la riconversione industriale
e le grandi filiere produttive*
BARTOLONI

*Il direttore generale
del Tesoro*
BARBIERI HERMITTE

23A04835

DECRETO 2 agosto 2023.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio S.p.a.», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DEL MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

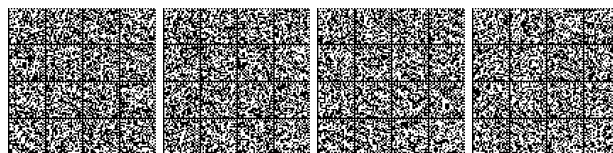
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visti la sentenza in data 29 ottobre 1994 con cui il Tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza e la assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio» con sede legale in Genova (GE), codice fiscale: 00262990104, partita IVA: 00262990104 e il decreto Ministro dell'industria, ora delle imprese e del made in Italy, emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 28 novembre 1994, con il quale la società è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari il dott. Gian Luigi Francardo, il dott. Vittorio Agostino e il gen. Luciano Meloni;



Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora delle imprese e del made in Italy) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, è stato nominato commissario liquidatore nella medesima procedura l'avv. Alberto Alberti, poi decaduto dalla carica in data 31 marzo 2007 ai sensi della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori della S.p.a. «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio» i signori avv. Alberto Alberti, dott. Stefano Marastoni e dott. Alfio Lamanna, quest'ultimo poi sostituito dal dott. Renzo Bellora;

Vista l'istanza in data 5 aprile 2023 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale e chiedono l'emanazione del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio»;

Rilevato che i commissari hanno notiziato che è stato depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova il libretto n. 385 00000281/3 di importo pari ad euro 1.981.433,93, con le somme residue della procedura, comprese le somme destinate ai creditori irreperibili;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio» a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio» con sede legale in Genova (GE), codice fiscale: 00262990104, partita IVA: 00262990104.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. «Industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Genova per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 2 agosto 2023

*Il direttore generale
per la riconversione industriale
e le grandi filiere produttive*
BARTOLONI

*Il direttore generale
del Tesoro*
BARBIERI HERMITTE

23A04836

DECRETO 22 agosto 2023.

Scioglimento della «Hida società cooperativa sociale ON-LUS», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sottoindicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione



dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 25345 del 31 gennaio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 luglio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Preso atto della rinuncia del dott. Giovanni Semboloni, comunicata con pec del 4 agosto 2023;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «HIDA società cooperativa sociale Onlus», con sede in via Guglielmo Marconi n. 30 - 50131 - Firenze (FI) - C.F. 05835190652, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Gagliardi, nato a San Pietro in Amantea (CS) il 16 novembre 1956 (c.f. GGLMHL-56S161108J), e domiciliato in Firenze (FI) - 50121 - via G. Lamarmora n. 53. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04855

DECRETO 22 agosto 2023.

Scioglimento della «Progetto uomo società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto-indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 25423 del 31 gennaio 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;



Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 luglio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Preso atto della rinuncia dell'avvocata Itana Crialesi, comunicata con pec del 30 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto uomo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in via Tiburtina n. 994/E - 00156 Roma (RM) - codice fiscale n. 02031480599, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Filia, nato a Torino (TO) il 24 maggio 1982 (c.f. FLIVCN82E24L219F), e domiciliato in Roma (RM) - 00159, via Pio Molajoni n. 48. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04856

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 luglio 2023.

Imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte aeree Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa e Comiso-Bergamo Orio al Serio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti «OSP») ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Vista la nota n. 1660 del 17 gennaio 2023 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il presidente della Regione Siciliana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di individuare, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei tra i principali aeroporti siciliani e i principali scali aeroportuali nazionali;

Vista la nota n. 15953 del 6 aprile 2023 con la quale il presidente della Regione Siciliana ha convocato per il 26 aprile 2023 la Conferenza di servizi per la riattivazione degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Comiso;



Considerata la necessità, accertata in sede di Conferenza di servizi, di assicurare la continuità territoriale aerea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Comiso e gli scali di Roma Fiumicino e, alternativamente, uno dei tre scali dell'area milanese (Milano Linate o Milano Malpensa o Bergamo Orio al Serio);

Tenuto conto che nell'ambito della Conferenza di servizi si è accertato che, qualora nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo sulle rotte, senza diritti di esclusiva e senza compensazione, e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica, l'onere finanziario dell'imposizione sarà sostenuto da un contributo statale nella misura massima delle risorse residue provenienti dalla citata legge n. 208/2015, art. 1, comma 486 e da un contributo regionale massimo pari alla differenza tra l'onere finanziario massimo e complessivo stimato per l'imposizione e l'entità del suindicato contributo statale, salvo che non si accertino eventuali ulteriori stanziamenti e disponibilità di risorse finanziarie statali che, come concordato, potranno comportare una rideterminazione delle quote di rispettiva spettanza;

Visti i verbali delle sedute della Conferenza di servizi del 26 aprile 2023 e dell'8-9 giugno 2023;

Considerate le risultanze della predetta Conferenza di servizi con la quale, in ordine al dimensionamento degli OSP per i collegamenti con lo scalo di Comiso, si sono attualizzate le determinazioni delle precedenti Conferenze di servizi, alla base sia del decreto ministeriale n. 322/2019 che del decreto ministeriale n. 2/2020, si sono confermate le destinazioni di Roma e di Milano, individuando Fiumicino quale aeroporto per la destinazione di Roma e, in ordine alla destinazione dell'area milanese, alternativamente, uno dei tre scali di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio del Serio, ed è stata fissata dal 1° marzo 2024 la decorrenza dell'imposizione;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° marzo 2024.

Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza corrispettivo finanziario, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con riferimento a ciascuna destinazione, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

2. Con riferimento alla destinazione dell'area milanese, l'accettazione è presentata alternativamente sulla rotta Comiso-Milano Malpensa e viceversa o sulla rotta Comiso-Milano Linate e viceversa o sulla rotta Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa.

3. L'accettazione di un vettore, presentata per prima nei termini di cui al comma 1 e completa di tutti gli elementi costitutivi indicati nell'allegato tecnico, per una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con gli scali dell'area milanese fa decadere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte della medesima area e determina il mancato accoglimento di eventuali accettazioni presentate successivamente per le stesse due altre rotte.

Art. 5.

1. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria dal 1° marzo 2024, in esito a gara pubblica, a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, che si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le informative relative all'invito a partecipare a ciascuna delle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6.

1. L'ENAC è incaricato di esperire ciascuna delle gare di cui all'art. 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara ai vettori che ne facciano richiesta.

Art. 7.

1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art. 5, concede a ciascun vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della medesima gara e approva, altresì, la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario, per regolare l'esercizio del servizio concesso.



2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 avente ad oggetto il servizio su una delle tre rotte di collegamento dello scalo di Comiso con l'area milanese determina la decadenza dell'obbligatorietà degli oneri di servizio pubblico sulle altre due rotte.

3. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 11 luglio 2023

Il Ministro: SALVINI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso - Roma (Fiumicino) e viceversa, Comiso - Milano (in alternativa: Linate, Malpensa, Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi tenutasi su convocazione del presidente della Regione Siciliana, conclusasi in data 9 giugno 2023, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

Per il collegamento con Roma:

Comiso - Roma Fiumicino e viceversa;

Per il collegamento con l'area milanese (in alternativa):

Comiso - Milano Linate e viceversa;

Comiso - Milano Malpensa e viceversa;

Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto COA (certificato di operatore aereo) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validità;

dimostrare di avere la disponibilità per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto;

vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer Reservation System*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it

2.2. L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente.

L'ENAC, altresì, acquisirà:

l'informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. Frequenze minime, numero minimo di posti richiesti e orari

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

Rotta Comiso Roma Fiumicino e viceversa

Periodo: tutto l'anno			
Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso - Roma Fiumicino	n. 2	1° volo con partenza da Comiso tra le ore 7,00 e le ore 7,30 2° volo con partenza da Comiso tra le ore 18,00 e le 19,00	240
Roma Fiumicino - Comiso	n. 2	1° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 9,05 e le ore 10,05 2° volo con partenza da Roma Fiumicino tra le ore 20,05 e le 21,05	240

Rotta Comiso-Milano (Linate oppure Malpensa oppure Bergamo Orio al Serio) e viceversa

Periodo: tutto l'anno			
Tratta onerata	Voli giornalieri	Fasce orarie garantite	numero minimo giornaliero di posti
Comiso - Milano (Linate/ Malpensa/ Bergamo)	n. 1	partenza da Comiso tra le ore 11,10 e le 13,10	120
Milano (Linate/ Malpensa/ Bergamo) - Comiso	n. 1	partenza da Milano tra le ore 13,45 e le 15,45	120



3.2. Operatività dei voli

Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Siciliana una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (Assoclearance).

3.3. Tariffe

Le tariffe comprendono, per ogni passeggero, il trasporto di bagagli a mano imbarcati in cabina e potrà essere applicata una tariffa al massimo pari a euro 15,00 per i bagagli da stiva fino a 23 kg.

Ai passeggeri c.d. INFANT (fino a due anni) non è applicata alcuna tariffa qualora non occupino un posto a sedere.

Le tariffe di seguito indicate sono abbattute del 30% per bambini dai due fino ai dodici anni non compiuti.

3.3.1 Residenti

Le tariffe agevolate massime da applicare per tutto l'anno su ciascuna rotta onerata ai residenti in Sicilia sono le seguenti:

Rotta onerata	Tariffa agevolata massima
Comiso - Roma Fiumicino o vv	euro 38,00
Comiso - Milano (Linate/Malpensa/Bergamo) o vv	euro 50,00

3.3.2. Non residenti

Le tariffe da applicare su ciascuna tratta ai non residenti in Sicilia sono libere.

3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di *surcharge*, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).

3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti nella Regione Sicilia di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate.

3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione

Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procederà al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica *summer 2025*.

3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante

A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sarà aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2024/2025, pertanto, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del *Jet fuel* – poco oltre riportata – con cui è stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi diretti per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Comiso, è pari al 26%.

Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *Jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *Jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *Jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 812,55 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei tre mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verrà utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.

L'eventuale aumento/diminuzione decorrerà dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potrà procedere, di concerto tra MIT, ENAC e Regione Siciliana, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sarà effettuato considerando i mesi residuali del semestre in cui si è registrata l'anizideta anomala variazione e decorrerà dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.

Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte.

Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento è assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità dei servizi

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- garantire il servizio per almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;
- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- pericolose condizioni meteorologiche;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- altri casi di forza maggiore.

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunicherà al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, li interrompano per cause direttamente ad essi imputabili e non ne assicurino il ripristino entro un termine ragionevole da determinare in ragione delle contingenze e nel rispetto delle finalità perseguite con la presente imposizione (comunque non superiore a quindici giorni), oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b), sono esclusi dall'esercizio del servizio in OSP sui collegamenti onerati con la presente imposizione per i successivi tre anni.

Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi indicando espressamente il termine finale del periodo in cui sarà operato il servizio onerato.

I vettori che accettano di operare uno o più dei collegamenti onerati di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, più in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.



Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare il servizio.

Non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto – e durante tutto il periodo di efficacia del contratto stesso - con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16, paragrafi 9 e 10, e 17 del regolamento (CE) 1008/2008.

Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:

a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serietà e l'affidabilità dell'accettazione. Tale garanzia dovrà ammontare a:

euro 137.056,00 per la rotta Comiso – Roma Fiumicino e viceversa;

euro 94.226,00 per la rotta Comiso – Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

La garanzia deve essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) presentare apposita garanzia di esercizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, per la corretta esecuzione del servizio. Tale garanzia dovrà ammontare a:

euro 411.168,00 per la rotta Comiso - Roma Fiumicino e viceversa;

euro 282.678,00 per la rotta Comiso - Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e comunque non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4., lettera c).

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale siciliana.

c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio in OSP aperto entro tale termine o, eventualmente, la vo-

lontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore – anch'esso non inferiore a dodici mesi – in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso al servizio onerato così come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC a esercitare i servizi aerei di linea.

4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla singola rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri.

L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

La garanzia di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sarà commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessità di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e l'orario dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri.

5. Riesame e decadenza dell'imposizione

Il MIT, di concerto con l'ENAC e con la Regione Siciliana, riasminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su una o più di tali rotte accettando gli oneri.

6. Gara d'appalto

Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano (Linate o Malpensa o Bergamo Orio al Serio) e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria al vettore selezionato, tramite apposita gara pubblica per ciascuna rotta, in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

23A04834

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

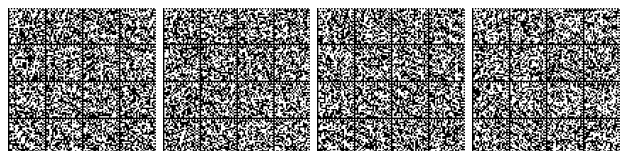
In data 11 agosto 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Gianni Lusena, Console onorario della Repubblica di Colombia in Firenze.

23A04844

Rilascio di *exequatur*

In data 1° settembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Samira Bellali, Console generale del Regno del Marocco in Palermo.

23A04857



MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache dell'Ordine di Santa Chiara, in Sarzana**

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2023, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Monastero delle Monache dell'ordine di Santa Chiara, con sede in Sarzana (SP).

23A04840

Approvazione del mutamento del modo di esistenza e della denominazione della Parrocchia della Madonna delle Grazie, in Piove di Sacco.

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2023 la Parrocchia della Madonna delle Grazie, con sede in Piove di Sacco (PD), ha mutato il modo di esistenza da Parrocchia a Santuario, assumendo la denominazione di «Santuario Madonna delle Grazie».

23A04841

Estinzione dell'Associazione laicale «Movimento Apostolico Diocesano», in Padova

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2023 viene estinta l'associazione laicale «Movimento Apostolico Diocesano», con sede in Padova.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A04842

Soppressione dell'Arciconfraternita di S. Anna in Ponticelli, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2023 viene soppressa l'Arciconfraternita di S. Anna in Ponticelli, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

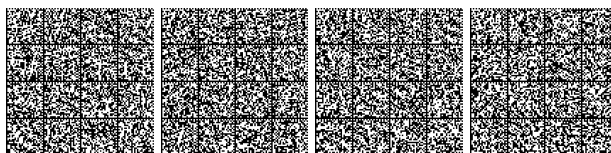
23A04843

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

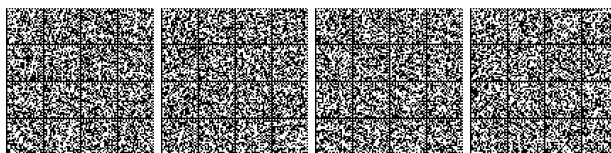
(WI-GU-2023-GU1-203) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

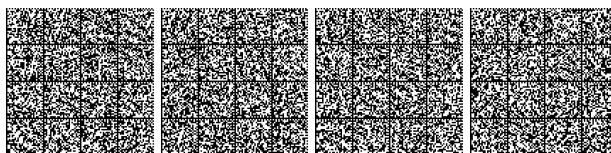
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

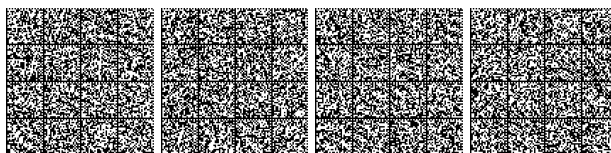
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 8 3 1 *

€ 1,00

